

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 3597/92 della Commissione, del 14 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 3598/92 della Commissione, del 14 dicembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- Regolamento (CEE) n. 3599/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativo alla fornitura di zucchero bianco nel quadro dell'aiuto urgente a favore della popolazione dell'Albania, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio ..... 5
- \* **Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ..... 10**
- \* **Regolamento (CEE) n. 3601/92 della Commissione, del 14 dicembre 1992, recante modalità di applicazione delle misure specifiche adottate nel settore delle olive da tavola ..... 17**
- \* **Regolamento (CEE) n. 3602/92 della Commissione, del 14 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 27/85 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva ..... 31**
- Regolamento (CEE) n. 3603/92 della Commissione, del 14 dicembre 1992, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1356/92 e (CEE) n. 1910/92, relativi ad una misura particolare d'intervento ..... 34
- Regolamento (CEE) n. 3604/92 della Commissione, del 14 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ..... 35
- Regolamento (CEE) n. 3605/92 della Commissione, del 14 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio ..... 40

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 3606/92 della Commissione, del 14 dicembre 1992, che modifica l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna .....	42
Regolamento (CEE) n. 3607/92 della Commissione, del 14 dicembre 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	43
Regolamento (CEE) n. 3608/92 della Commissione, del 14 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3385/92 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia .....	45
<b>* Regolamento (CEE) n. 3609/92 del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che fissa per la campagna 1992/1993 la percentuale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda il premio accordato ai prodotti trasformati a base di pomodori .....</b>	<b>46</b>

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

92/568/CEE :

<b>* Decisione della Commissione, del 25 novembre 1992, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/33 585 — Distribuzione dei biglietti ferroviari da parte delle agenzie di viaggio) ...</b>	<b>47</b>
--	-----------

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3597/92 DELLA COMMISSIONE**

**del 14 dicembre 1992**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 dicembre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	133,28 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	133,28 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	172,61 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(10)</sup>
1001 10 90	172,61 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(10)</sup>
1001 90 91	146,53
1001 90 99	146,53 <sup>(11)</sup>
1002 00 00	157,21 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	125,45
1003 00 90	125,45 <sup>(11)</sup>
1004 00 10	115,17
1004 00 90	115,17
1005 10 90	133,28 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	133,28 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	138,09 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	49,09 <sup>(11)</sup>
1008 20 00	111,58 <sup>(7)</sup>
1008 30 00	37,98 <sup>(7)</sup>
1008 90 10	(7)
1008 90 90	37,98
1101 00 00	217,94 <sup>(8)</sup> <sup>(11)</sup>
1102 10 00	232,90 <sup>(8)</sup>
1103 11 10	280,06 <sup>(8)</sup> <sup>(10)</sup>
1103 11 90	234,55 <sup>(8)</sup>

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3598/92 DELLA COMMISSIONE**

del 14 dicembre 1992

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 dicembre 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3599/92 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1992

relativo alla fornitura di zucchero bianco nel quadro dell'aiuto urgente a favore della popolazione dell'Albania, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Albania<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

1. In applicazione del regolamento (CEE) n. 3106/92, si avviano procedure di gara per l'aggiudicazione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, della fornitura di due partite di 5 000 t di zucchero bianco C.

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

2. Per ciascuna partita, la fornitura implica :

a) la mobilitazione di zucchero bianco C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, lettera c) sesto comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio<sup>(4)</sup>.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3106/92 prevede un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Albania; che le autorità albanesi hanno chiesto anche l'invio di zucchero bianco; che appare opportuno dar seguito a tale richiesta; che, a norma dell'articolo 2 di detto regolamento, le forniture vengono aggiudicate mediante gara;

Lo zucchero, oggetto della fornitura, deve corrispondere alla qualità e alle caratteristiche specificate nell'allegato I; il condizionamento e la stampigliatura devono essere conformi al disposto di detto allegato;

b) il trasporto, da effettuarsi a spese dell'aggiudicatario entro il 7 febbraio 1993, fino al porto di Durazzo; la fornitura implica altresì lo scarico e la consegna all'entrata del magazzino di destinazione.

considerando che occorre stabilire le condizioni di partecipazione alle gare e di aggiudicazione delle forniture, nonché gli obblighi degli aggiudicatari;

In caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma, il trasporto deve essere effettuato entro il 14 febbraio 1993.

considerando che, in ordine alle cauzioni che gli operatori sono tenuti a costituire, è opportuno rendere applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89<sup>(6)</sup>;

L'aggiudicatario contrae a proprie spese le assicurazioni necessarie, sino alla fase di fornitura stabilita.

*Articolo 2*

considerando che i prodotti forniti non beneficiano di restituzioni all'esportazione e non sono soggetti all'applicazione degli importi compensativi;

1. Le offerte sono inviate mediante telecomunicazione scritta all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui la merce viene condizionata ed immagazzinata prima della spedizione.

considerando che è opportuno predisporre le necessarie comunicazioni per garantire che le operazioni siano sorvegliate nelle migliori condizioni fino al momento della consegna a destinazione,

2. Le offerte complete devono essere inoltrate entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 7 febbraio 1993.

Qualora la fornitura non venga aggiudicata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, è previsto un secondo termine per la presentazione delle offerte con scadenza il 14 gennaio 1993 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

<sup>(1)</sup> GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

<sup>(6)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

*Articolo 3*

1. L'offerta è valida solo se:

- a) contiene un riferimento preciso al presente regolamento;
- b) indica il nome e l'indirizzo dell'offerente, il quale deve essere stabilito nella Comunità, in particolare il suo numero di telex/telexfax;
- c) riguarda la totalità di una partita (peso netto);
- d) propone un importo globale per la fornitura, espresso in ECU/t; vanno inoltre specificati il prezzo offerto per la fabbricazione e il condizionamento della merce, nonché i costi di trasporto e le altre spese (assicurazione compresa) dal magazzino di deposito fino allo stadio di consegna previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);
- e) indica, in caso di trasporto via mare, il porto d'imbarco nella Comunità;
- f) reca l'indirizzo esatto dell'impianto di condizionamento e del magazzino nel quale la merce è depositata prima della spedizione;
- g) è corredata della prova che l'aggiudicatario ha versato una cauzione di gara di 20 ECU/t intestata all'organismo d'intervento, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tale prova è costituita da un documento emesso dall'organismo che rilascia la cauzione.

2. Le offerte che non siano presentate a norma del presente articolo o che contengano condizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento vengono scartate.

3. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

*Articolo 4*

Al più tardi 24 ore dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, gli organismi competenti di cui all'articolo 2 trasmettono alla Commissione, mediante telecomunicazione scritta (telex 296 33 05), per ciascuna delle due partite, le seguenti informazioni:

- a) il numero di offerte conformi all'articolo 3 presentate entro il termine di cui all'articolo 2;
- b) separatamente e chiaramente per ogni singola offerta:
  - il prezzo offerto, espresso in ecu, dapprima nel suo ammontare globale, indi suddiviso conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d),
  - il luogo di condizionamento e il luogo in cui la merce è depositata prima della spedizione,

— la ragione sociale dell'offerente, il quale dev'essere stabilito nella Comunità.

*Articolo 5*

1. Tenuto conto delle offerte pervenute:

— la fornitura è aggiudicata al migliore offerente; a parità di prezzo proposto, l'aggiudicazione viene effettuata per sorteggio;

— oppure la fornitura non viene aggiudicata, in particolare se le offerte presentate risultano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.

2. Entro sette giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Commissione comunica a ciascuno Stato membro sia le offerte accolte, sia le forniture non aggiudicate.

3. Entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, informa con telecomunicazione scritta tutti gli offerenti circa l'esito della loro partecipazione alla gara. Lo stesso organismo provvede immediatamente ad inviare all'aggiudicatario, mediante telecomunicazione scritta, un avviso di aggiudicazione.

*Articolo 6*

La cauzione di gara di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) è svincolata immediatamente:

— se l'offerta non è accolta, oppure se la fornitura non è aggiudicata;

— ove l'offerente venga dichiarato aggiudicatario, dopo che sia stata fornita la prova della costituzione di una cauzione di fornitura ai sensi dell'articolo 7.

*Articolo 7*

Entro cinque giorni lavorativi dall'invio dell'avviso di aggiudicazione della fornitura, l'aggiudicatario presenta all'organismo d'intervento di cui all'articolo 2 la prova della costituzione di una cauzione di fornitura intestata allo stesso, pari al 10 % del valore dell'offerta, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Detta prova è costituita da un documento emesso dall'organismo che rilascia la cauzione.

*Articolo 8*

1. L'aggiudicatario inoltra la domanda di pagamento della fornitura presso l'organismo d'intervento di cui all'articolo 2.

La domanda è corredata dei documenti seguenti:

— il certificato di esportazione previsto all'articolo 12;

- le dichiarazioni doganali di esportazione ;
- i documenti di trasporto ;
- se del caso, i T 5 ;
- l'originale del certificato di consegna predisposto secondo il modello dell'allegato II e rilasciato dal beneficiario o dal suo rappresentante.

In caso di mancato rilascio del certificato di consegna da parte del beneficiario, la Commissione designa l'organismo abilitato a rilasciare il certificato, conformemente al modello sopraccitato.

2. Il pagamento viene effettuato per la quantità di merce (peso netto) accertata al momento della consegna e registrata nell'attestato di conformità di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

#### Articolo 9

1. La merce è sottoposta a controllo dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova il luogo di condizionamento e di deposito prima della spedizione, designato dall'aggiudicatario nell'offerta. Il controllo verte segnatamente sulla quantità, qualità, sul condizionamento e sulla stampigliatura della merce.

Al termine dei controlli, l'organismo rilascia un certificato di conformità.

2. Nel paese di destinazione viene effettuato un controllo di conformità della fornitura, relativo alla quantità, alla qualità, al condizionamento e alla stampigliatura, da parte di un organismo o di una società di sorveglianza designati dall'organismo di cui al paragrafo 1, d'intesa con l'aggiudicatario. Al termine di tale controllo viene rilasciato un attestato di conformità il quale è inviato direttamente all'organismo di intervento.

3. Gli organismi o le società di sorveglianza incaricate dei controlli procedono separatamente al prelievo di campioni rappresentativi prima dell'imbarco nella Comunità e all'arrivo a destinazione e conservano detti campioni per conto della Commissione.

4. Le spese relative ai controlli e al campionamento sono a carico dell'aggiudicatario.

#### Articolo 10

1. Le esigenze principali per lo svincolo della cauzione di fornitura, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, consistono nella realizzazione della fornitura stessa alle condizioni prescritte.

La quantità fornita è considerata soddisfacente se la differenza negativa tra la quantità aggiudicata e il peso netto alla consegna non supera l'1 %.

2. Con la presentazione dei documenti di cui all'articolo 8, l'aggiudicatario fornisce la prova dell'adempimento dei propri obblighi in relazione alla fornitura.

3. Qualora insorgano particolari difficoltà, la Commissione prende le disposizioni del caso.

#### Articolo 11

1. Salvo forza maggiore, l'aggiudicatario assume tutti i rischi connessi alla merce, come la perdita o il deterioramento, fino alla fase di fornitura convenuta.

2. In caso di forza maggiore, l'aggiudicatario è considerato sciolto da tutti i suoi obblighi o da parte di essi ; in tal caso, l'organismo competente incaricato del pagamento adotta le misure adeguate, previa consultazione della Commissione.

#### Articolo 12

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione (<sup>1</sup>), il titolo di esportazione e la relativa domanda, relativi allo zucchero C, recano nella casella 20 (condizioni particolari) la dicitura: « Aiuto urgente — regolamento (CEE) n. 3599/92. Senza restituzioni all'esportazione e senza importi compensativi monetari ».

#### Articolo 13

I tassi di conversione utilizzati per le offerte e per la costituzione delle cauzioni di gara e di fornitura sono i tassi di conversione agricola validi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### Articolo 14

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle forniture, in particolare i risultati dei controlli di cui all'articolo 9, i termini di consegna effettivi e qualsiasi evento verificatosi in occasione delle forniture stesse.

2. La Commissione comunica in tempo utile agli organismi competenti degli Stati membri ogni informazione atta a facilitare la corretta esecuzione delle forniture.

#### Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(<sup>1</sup>) GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I*

1. **Caratteristiche e qualità della merce** : zucchero bianco, della qualità tipo, categoria 2 [regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio, GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1], rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).

Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77.

2. **Condizionamento e marcatura** : sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, della capacità di 50 kg peso netto.

**Marcatura** : bandiera europea (vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, allegati I e II).

3. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una R maiuscola.
-

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA

Il sottoscritto :

.....  
(cognome, nome, ragione sociale)

agente in nome di ..... per conto di

..... certifica che le merci sotto elencate, consegnate in applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/92 della Commissione, sono state prese in consegna

— Luogo e data della presa in consegna : .....

.....

— Tipo di prodotto : .....

.....

— Peso netto preso in consegna (in tonnellate) : .....

.....

— Condizionamento : .....

.....

.....

.....

.....

Osservazioni :

.....

.....

.....

.....

.....

Firma : .....

Data : .....



**REGOLAMENTO (CEE) N. 3600/92 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 dicembre 1992

**recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che la Commissione deve avviare un programma di lavoro per l'esame progressivo delle sostanze attive presenti sul mercato due anni dopo la data di notificazione della direttiva 91/414/CEE;

considerando che, dato il numero assai elevato di sostanze attive presenti sul mercato al momento della notificazione, è stata fatta una selezione tenendo conto in modo equilibrato di aspetti quali i rischi sanitari e/o ambientali, la possibilità che tali sostanze lascino residui nei prodotti trattati, l'importanza per l'agricoltura delle preparazioni contenenti tali sostanze, evidenti lacune dei dati disponibili e, al contrario, la presenza di un complesso di dati completo e aggiornato, la somiglianza delle proprietà chimiche o biologiche;

considerando che devono essere definiti i rapporti tra i produttori, gli Stati membri e la Commissione, nonché i rispettivi obblighi ai fini dell'esecuzione del programma;

considerando che occorre prevedere una procedura di notifica che dia la possibilità ai produttori di informare la Commissione del loro interesse all'iscrizione di una determinata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e della loro volontà di presentare tutte le informazioni richieste, necessarie per una corretta valutazione e per la decisione in merito a tale sostanza attiva, tenendo conto delle condizioni per l'iscrizione stabilite all'articolo 5 della medesima;

considerando che devono essere definiti gli obblighi del notificante riguardo alla forma, ai termini e alle autorità destinatarie delle informazioni; che devono essere altresì stabilite le misure amministrative da applicare nel caso di inadempimento di tali obblighi;

considerando che ai fini della valutazione di cui sopra devono essere altresì prese in considerazione le informazioni tecniche o scientifiche relative ai potenziali effetti dannosi di una sostanza attiva o dei suoi residui, presentate tempestivamente da una delle altre parti interessate;

considerando che il lavoro di valutazione deve essere suddiviso fra le autorità competenti degli Stati membri; che, per ciascuna sostanza attiva, deve essere designato uno Stato membro relatore, con l'incarico di esaminare e valutare le informazioni presentate in stretta collaborazione con esperti di altri Stati membri e di trasmettere alla Commissione i risultati di tale esame, nonché una raccomandazione in merito alla decisione da adottare con riguardo alla sostanza attiva di cui trattasi;

considerando che le disposizioni del presente regolamento non devono pregiudicare quelle di cui è richiesta l'adozione nell'ambito di altre normative comunitarie;

considerando che, onde evitare inutili duplicazioni di lavori e in particolare esperimenti su animali vertebrati, sono necessarie disposizioni specifiche che stimolino i produttori a presentare pratiche collettive;

considerando che le procedure in forza del presente regolamento non devono pregiudicare la possibilità di indagini e divieti a norma della direttiva 79/117/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, qualora la Commissione disponga di dati dai quali risulti la possibile esistenza delle condizioni del divieto di cui alla direttiva 79/117/CEE; che, al momento dell'adozione del presente regolamento, i dati in questione vengono esaminati soprattutto per quanto si riferisce all'atrazina e al quintozone;

considerando che è necessario adottare provvedimenti procedurali e amministrativi affinché detta valutazione delle sostanze attive possa effettivamente avere inizio dalla data di attuazione della direttiva 91/414/CEE;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE. La prima fase implica una valutazione delle sostanze elencate nell'allegato I del presente regolamento ai fini di un

<sup>(1)</sup> GU n. L 230 del 9. 8. 1991, pag. 1; versione rettificata in GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 42.

loro eventuale inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (in prosieguo: la « direttiva »). Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, secondo comma della direttiva non si applicano alle sostanze elencate nell'allegato I del presente regolamento prima della conclusione delle relative procedure in esso previste.

2. Il presente regolamento si applica fermi restando :

- a) i riesami, da parte degli Stati membri, particolarmente nel quadro dei rinnovi di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva ;
- b) i riesami, da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 della direttiva ;
- c) le valutazioni effettuate in forza della direttiva 79/117/CEE.

#### Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni dei prodotti fitosanitari, delle sostanze, delle sostanze attive, delle preparazioni e delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari dettate all'articolo 2 della direttiva.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni :

a) « produttori » :

- per le sostanze attive prodotte all'interno della Comunità, il termine indica i fabbricanti o le persone stabilite all'interno della Comunità designate dai fabbricanti come i loro rappresentanti esclusivi ;
- per le sostanze attive prodotte all'esterno della Comunità, il termine indica le persone stabilite all'interno della Comunità e designate dai fabbricanti come rappresentanti esclusivi oppure, qualora siffatte persone non siano state designate, gli importatori nella Comunità della sostanza attiva di preparati che la contengono.

b) « comitato » :

il termine indica il comitato fitosanitario permanente di cui all'articolo 19 della direttiva.

#### Articolo 3

Gli Stati membri designano un'autorità che coordini la cooperazione con i produttori, con gli altri Stati membri e con la Commissione, in generale ai fini dell'attuazione del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva. Essi comunicano alla Commissione il nome dell'autorità designata.

#### Articolo 4

1. Il produttore che desidera garantire l'iscrizione di una delle sostanze attive indicate nell'allegato I del presente documento o dei relativi sali, esteri o ammine

nell'allegato I della direttiva ne dà comunicazione alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Salva la disposizione del primo comma, i produttori di una sostanza attiva di cui all'allegato I sono tenuti altresì a informare la Commissione, entro gli stessi termini, in caso di loro rinuncia all'iscrizione nell'allegato I della direttiva.

2. La notificazione è inviata alla Commissione, DG VI, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, indicando tutti i dati richiesti nel formulario di notifica riportato nell'allegato II ed assumendo l'impegno di cui al punto 5 dello stesso formulario.

3. Il produttore che non abbia provveduto tempestivamente alla notificazione di cui al paragrafo 1 per una data sostanza attiva può partecipare al programma di cui all'articolo 1 soltanto collettivamente, assieme ad altri notificanti di tale sostanza attiva oppure, nel caso di cui al paragrafo 4, prestando assistenza allo Stato membro notificante, con l'accordo dei notificanti originali.

4. La Commissione informa gli Stati membri tramite il comitato qualora nessun produttore abbia proceduto a notificazione per una data sostanza attiva ai sensi del paragrafo 2. Gli Stati membri possono manifestare il proprio interesse all'iscrizione di detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva per mezzo del formulario di cui all'allegato II del presente regolamento. La notificazione è inviata alla Commissione al più presto e comunque non oltre sei mesi dopo che gli Stati membri sono stati informati dalla Commissione. Lo Stato membro notificante si assume gli obblighi spettanti ad un produttore secondo gli articoli da 5 a 8.

5. Qualora nessun produttore o Stato membro abbia notificato, secondo la suddetta procedura, il proprio interesse all'inserimento di una data sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, la decisione di non inscrivere la può essere presa in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma della direttiva.

#### Articolo 5

1. La Commissione esamina le notificazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e 4 assieme al comitato.

2. A seguito dell'esame di cui al paragrafo 1, potrà essere deciso mediante regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva :

- a) l'elenco di sostanze attive da valutare ai fini dell'eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva ;
- b) la designazione di uno Stato membro relatore per ciascuna sostanza attiva iscritta nell'elenco sub a).

3. Nell'elenco di cui al paragrafo 2, lettera a), alcune sostanze aventi strutture o proprietà chimiche analoghe possono essere raggruppate; se, per contro, una sostanza attiva è stata notificata con diverse composizioni a cui possono corrispondere diverse proprietà tossicologiche o diversi effetti ambientali, è possibile inserire separatamente nell'elenco le diverse composizioni.

4. Il regolamento di cui al paragrafo 2 indica per ogni sostanza adottata ai fini della valutazione:

- i nomi di tutti i produttori notificanti secondo l'articolo 2, paragrafo 1 o, se del caso, degli Stati membri notificanti secondo l'articolo 4, paragrafo 4,
- il nome dello Stato membro designato come relatore,
- il termine per la presentazione, allo Stato membro relatore, delle pratiche di cui all'articolo 6, prevedendo in generale un termine di dodici mesi per la compilazione dei documenti e per la presentazione, a opera delle parti interessate, di dati tecnici o scientifici sugli effetti potenzialmente pericolosi, per la salute dell'uomo o degli animali e/o per l'ambiente, della sostanza o dei residui.

5. Se durante la procedura di valutazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 risulta una non equilibrata ripartizione di compiti tra gli Stati membri relatori, un altro Stato membro relatore per una particolare sostanza può essere designato secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva.

#### Articolo 6

1. Entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 4, terzo trattino, i notificanti indicati nel regolamento di cui a detto articolo 5 inviano, individualmente o collettivamente, all'autorità designata dello Stato membro relatore per una data sostanza attiva:

- a) la sintesi della pratica di cui al paragrafo 2 e
- b) la pratica completa di cui al paragrafo 3.

Essi inviano questa informazione altresì agli esperti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e, se del caso, all'autorità competente di ogni Stato membro, prevista all'articolo 3.

Qualora, per una data sostanza, il regolamento di cui all'articolo 5, paragrafo 4 faccia riferimento a diverse notificazioni, i notificanti interessati prendono tutte le iniziative opportune per presentare collettivamente le pratiche di cui al primo comma. La pratica che non è stata presentata da tutti i notificanti interessati precisa le iniziative

prese ed i motivi della mancata partecipazione di taluni produttori.

2. La sintesi della pratica include quanto segue:

- a) una copia della notificazione; in caso di domanda collettiva di più produttori, una copia delle notificazioni eseguite in conformità dell'articolo 4 e il nome della persona designata da detti produttori come responsabile della pratica collettiva e del suo espletamento ai sensi del presente regolamento;
- b) le condizioni d'uso della sostanza attiva raccomandate vanno considerate in relazione alla sua iscrizione nell'allegato I della direttiva;
- c) per ciascun punto dell'allegato II della direttiva, le sintesi e i risultati delle prove disponibili, il nome della persona o dell'istituto che le ha eseguite; per ciascun punto dell'allegato III della direttiva le stesse informazioni pertinenti ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'articolo 5 della medesima e per una o più preparazioni rappresentative delle condizioni d'impiego di cui alla lettera b);
- d) se le informazioni riportate alla lettera c) non sono disponibili:
  - in conformità con l'introduzione degli allegati II e III della direttiva, le motivazioni scientifiche o tecniche secondo le quali l'informazione non è necessaria a valutare la sostanza attiva in ordine ai requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva; oppure
  - un impegno, da parte del produttore o dei produttori che presentano la pratica, che l'informazione mancante sarà inviata successivamente; deve essere presentato un calendario dettagliato e documenti dai quali risulti che l'impegno potrà essere rispettato.

3. La pratica completa deve contenere i protocolli e i rapporti di studio integrali riguardanti tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c).

4. Nei casi in cui, per una data sostanza attiva, le pratiche di cui al paragrafo 1 non vengano inviate entro i termini previsti all'articolo 5, paragrafo 4 o in cui le pratiche inviate non soddisfino evidentemente i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro relatore informa la Commissione adducendo le giustificazioni presentate dai notificanti.

5. Sulla base del rapporto dello Stato membro relatore di cui al paragrafo 4, la Commissione presenta al comitato un progetto di decisione di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma della direttiva, a meno che:

- sia stato fissato un nuovo termine per la presentazione di una pratica conforme ai requisiti dei paragrafi 2 e 3; un nuovo termine è fissato unicamente se si può dimostrare che il ritardo è dovuto a tentativi di presentare pratiche collettive o a casi di forza maggiore;
- uno Stato membro informi la Commissione della sua intenzione di garantire l'iscrizione della sostanza attiva in questione nell'allegato I della direttiva e della sua disponibilità a garantire la composizione delle pratiche ai sensi del paragrafo 1 e ad adempiere i compiti di un notificante fissati negli articoli 7 e 8.

#### Articolo 7

1. Per ciascuna sostanza attiva della quale è stato designato come relatore, lo Stato membro deve:

- a) esaminare le pratiche di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, nell'ordine in cui sono ricevute dal notificante/dai notificanti interessati, nonché le eventuali informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, terzo trattino e tutte le altre informazioni disponibili; se per una stessa sostanza attiva vengono presentati più fascicoli, l'ultima comunicazione della pratica determina l'ordine dell'esame;
- b) immediatamente dopo aver esaminato una pratica, garantire che i notificanti presentino la pratica riassunta aggiornata agli altri Stati membri e alla Commissione;
- c) inviare alla Commissione, con la massima sollecitudine possibile ed al più tardi 12 mesi dopo aver ricevuto una pratica di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, un rapporto sulla valutazione della stessa che comprenda una raccomandazione:
  - di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva precisando le condizioni della sua iscrizione, oppure
  - di ritirare la sostanza attiva dal mercato, oppure
  - di sospendere la commercializzazione della sostanza attiva, con la possibilità di riconsiderarne l'iscrizione nell'allegato I previa presentazione dei risultati di ulteriori prove o informazioni specificate nel rapporto, oppure
  - di subordinare qualsiasi decisione in merito all'eventuale iscrizione alla presentazione dei risultati di ulteriori prove o informazioni specificate nel rapporto.

2. Dall'inizio dell'esame di cui al paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro relatore può invitare i notificanti a presentare miglioramenti o complementi alla pratica.

Inoltre, per quanto si riferisce all'intera pratica o ad alcune sue parti, lo Stato membro relatore consulta, durante questo esame, esperti di altri Stati membri accettati dalla Commissione su proposta degli Stati membri interessati.

3. Dopo aver ricevuto la sintesi della pratica ed il rapporto di cui al paragrafo 1, la Commissione li sottopone entrambi all'esame del comitato fitosanitario permanente.

Completato l'esame, la Commissione, salve le eventuali proposte che potrebbe presentare per modificare l'allegato della direttiva 79/117/CEE, sottopone al comitato un progetto di decisione d'iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, fissandone eventualmente le condizioni, oppure un progetto di decisione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma quando detta sostanza non è inclusa nell'allegato I della direttiva.

4. Tuttavia, nei casi in cui, a seguito dell'esame di cui al paragrafo 3, sono richiesti i risultati di alcune prove complementari o di ulteriori informazioni, la Commissione determina:

- il termine entro il quale i risultati o le informazioni in oggetto devono essere presentati allo Stato membro relatore e agli esperti designati conformemente al paragrafo 2;
- il termine entro il quale i notificanti interessati devono impegnarsi con lo Stato membro relatore e con la Commissione a presentare i risultati o le informazioni necessari entro il termine di cui al primo trattino.

5. La Commissione presenta al comitato un progetto di decisione di non iscrizione nell'allegato I in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma della direttiva nei casi in cui:

- i notificanti interessati non si siano impegnati a presentare i risultati necessari entro i termini di cui al paragrafo 4, secondo trattino;
- lo Stato membro relatore abbia informato la Commissione che i risultati di cui al paragrafo 4, primo trattino non sono stati presentati entro i termini.

#### Articolo 8

1. Dopo aver ricevuto i risultati delle prove o delle informazioni complementari, lo Stato membro relatore:

- a) li esamina associandoli ai risultati della pratica già presentata per la sostanza in questione;
- b) immediatamente dopo siffatto esame, garantisce che la sintesi e i risultati delle prove complementari oppure le informazioni complementari vengano inviate dal notificante agli altri Stati membri e alla Commissione;

c) comunica alla Commissione, al più presto e comunque entro nove mesi dal ricevimento dei risultati e delle informazioni, il rapporto sulla valutazione dell'intera pratica ivi compresa una raccomandazione:

- di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I precisando le relative condizioni;
- oppure, qualora si tratti di sostanza già iscritta nell'allegato I della direttiva, di mantenere o modificare le condizioni dell'iscrizione;
- oppure di ritirare la sostanza attiva dal mercato;
- oppure di ritirare provvisoriamente la sostanza attiva dal mercato con facoltà di riconsiderarne l'iscrizione nell'allegato I della direttiva previa presentazione di alcune prove o informazioni complementari che chiariscano qualsiasi punto controverso connesso alle prove od alle informazioni complementari presentate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4;
- oppure, qualora i risultati delle prove o delle informazioni supplementari non consentano di trarre precise conclusioni, di rinviare la decisione subordinandola alla presentazione di ulteriori prove che chiariscano qualsiasi punto controverso connesso alle prove supplementari presentate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4.

2. Agli esami di cui al paragrafo 1, lettera a) si applica la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. Dopo aver ricevuto la sintesi e il rapporto di cui al paragrafo 1, la Commissione li sottopone all'esame del comitato alla luce dell'esame eseguito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma.

Completato detto esame, la Commissione, salve le eventuali proposte di modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE, sottopone al comitato un progetto di decisione di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva, fissandone eventualmente le condizioni, oppure un progetto di decisione di non iscrizione, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma della direttiva, quando detta sostanza non è iscritta nell'allegato I della direttiva. Qualora la sostanza attiva sia già iscritta in detto allegato, il progetto di decisione può modificare le condizioni di iscrizione.

4. Quando, a seguito dell'esame del comitato di cui al paragrafo 3, primo comma, sono richiesti i risultati di ulteriori prove supplementari, si applicano l'articolo 7, paragrafi 4 e 5 e l'articolo 8, paragrafo 1. In detti casi la Commissione precisa ai notificanti interessati i motivi per la richiesta di ulteriori prove.

#### *Articolo 9*

Qualora, per una sostanza elencata all'allegato I, la Commissione presenti una proposta di divieto totale a norma della direttiva 79/117/CEE, i termini stabiliti dal presente regolamento sono sospesi sino alla data di adozione di una decisione in merito a questa proposta. Qualora il Consiglio decida il divieto totale di una sostanza elencata nell'allegato della direttiva 79/117/CEE, la procedura prevista nel presente regolamento ha termine.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

**ELENCO DI SOSTANZE PREVISTE NELLA PRIMA FASE DEL PROGRAMMA DI LAVORO  
DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, ULTIMO COMMA DELLA  
DIRETTIVA 91/414/CEE**

## Denominazione

1. Acefate	31. Clorotalonil	60. Amitrol (Aminotriazolo)
2. Metamidofos	32. Dinocap	61. Atrazina
3. Aldicarb	33. Fenarimol	62. Simazina
4. Amitraz	34. Fentin acetato	63. Bentazone
5. Azinfos etile	35. Fentin idrossido	64. Clortoluron
6. Azinfos metile	36. Flusilazol	65. 2,4-D
7. Carbendazim	37. Imazalil	66. 2,4-DB
8. Benomil	38. Mancozeb	67. Etofumesate
9. Tiofanato metile	39. Maneb	68. Fluroxip
10. Clorpirifos	40. Zineb	69. Glifosate
11. Clorpirifos metile	41. Metiram	70. Ioxinil
12. Ciflutrin	42. Propineb	71. Bromoxinil
13. Beta ciflutrin	43. Tiram	72. Isoproturon
14. Cialotrina	44. Ferbam	73. MCPA
15. Lambda cialotrina	45. Ziram	74. MCPB
16. Cipermetrina	46. Propiconazolo	75. Mecoprop
17. Alfa cipermetrina	47. Pirazofos	76. Mecoprop-P
18. Dnoc	48. Quintozene	77. Metsulfuron-metile
19. Deltametrina	49. Tiabendazolo	78. Tifensulfuron
20. Dinoterb	50. Vinclozolin	79. Triasulfuron
21. Endosulfan	51. Procimidone	80. Molinate
22. Fention	52. Iprodione	81. Monolinuron
23. Fenvalerate	53. Clozolate	82. Linuron
24. Ensfenvalerate	_____	83. Paraquat
25. Lindano	54. Clorprofam	84. Diquat
26. Paration	55. Profam	85. Pendimetalin
27. Paration metile	56. Daminozide	86. Desmedifam
28. Permetrina	57. Idrazide maleica	87. Femmedifam
_____	58. Tecnazene	88. Proprizamide
29. Benalaxil	_____	89. Piridate
30. Metalaxil	59. Alaclor	90. Warfarin
	_____	

## ALLEGATO II

## MODELLO

## Notifica di una sostanza attiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3600/92

1. *Dati per l'identificazione del notificatore*
  - 1.1. Fabbrikante della sostanza attiva (nome, indirizzo, ivi compresa la sede della fabbrica)
  - 1.2. Società notificatrice (nome, indirizzo ecc.) (se diversa dal punto 1.1):
    - 1.2.a. che agisce in qualità di:
      - rappresentante esclusivo designato dal fabbricante;
      - importatore non designato come rappresentante esclusivo dal fabbricante.
  - 1.3. Nome della persona (fisica) responsabile della notifica e di ulteriori impegni derivanti dal regolamento (CEE) n. 3600/92.
    - 1.3.1. Indirizzo per la corrispondenza:
    - 1.3.2. a) numero di telefono:  
b) numero di telex:  
c) numero di telefax:
    - 1.3.3. a) persona da contattare:  
b) o eventualmente:
2. *Informazione per facilitare l'identificazione*
  - 2.1. Nome comune proposto o accettato dalla ISO e sinonimi che specifichino, se del caso, i sali od esteri eventuali prodotti dal fabbricante:
  - 2.2. Nome chimico (nomenclatura IUPAC):
  - 2.3. Numero di codice dato dal fabbricante:
  - 2.4. Numeri CAS, CIPAC e CEE (se disponibili):
  - 2.5. Formula empirica e formula di struttura, peso molecolare:
  - 2.6. Specificazione della purezza della sostanza attiva in g/kg oppure g/l, come opportuno:
  - 2.7. Identità degli isomeri, delle impurezze e degli additivi (ad esempio stabilizzanti), nonché formula di struttura ed eventuale variazione espressa in g/kg oppure g/l:
3. *Informazioni sulle condizioni di impiego richieste dall'iscrizione nell'allegato I e che devono essere fornite dal richiedente*
  - 3.1. Funzione, ad esempio fungicida, erbicida, insetticida, repellente, regolatore della crescita:
  - 3.2. Campo d'azione previsto, ad esempio terreno, serra, conservazione di alimenti o mangimi, giardinaggio:
  - 3.3. Eventuali condizioni specifiche in campo sanitario, agricolo, fitosanitario o ambientale nelle quali la sostanza attiva non può o non deve essere usata:
  - 3.4. Organismi nocivi debellati e piante o prodotti protetti o trattati:
4. *Informazioni in merito ad usi autorizzati conosciuti dal notificatore*
  - 4.1. Paesi in cui il prodotto è registrato (CEE)
  - 4.2. Paesi in cui il prodotto è registrato (extra CEE)
  - 4.3. Usi registrati nella CEE, ivi comprese tutte le condizioni pertinenti
  - 4.4. Denominazione, tipo (codice GIFAP/FAO) e contenuto di sostanza attiva (in g/kg oppure g/l)
5. *Impegno a presentare una pratica*

Il notificatore conferma che la suddetta informazione è veritiera e corretta. Egli si impegna a presentare alle autorità competenti dello Stato membro relatore prescelto le pratiche di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3600/92, entro un periodo di dodici mesi dalla decisione della Commissione di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del presente regolamento. Nel caso in cui questa decisione menzioni diversi notificatori per questa sostanza attiva, il notificatore si impegna a fare il possibile per presentare una pratica in comune con gli altri notificatori.

Firma (della persona competente ad agire a nome della società menzionata al punto 1.1)

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3601/92 DELLA COMMISSIONE**

del 14 dicembre 1992

recante modalità di applicazione delle misure specifiche adottate nel settore delle olive da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1332/92 ha previsto la partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni intese a promuovere l'incremento del consumo di olive da tavola nella Comunità;

considerando che occorre definire le principali azioni che potranno essere prese in considerazione ai fini del contributo finanziario comunitario;

considerando che tali azioni debbono essere informate ad una strategia coerente e garantire sia la realizzazione degli obiettivi perseguiti a medio termine, sia la tutela degli interessi comunitari; che esse devono coinvolgere i principali operatori economici interessati, essere presentate in forma armonizzata e contenere i dati necessari per la loro valutazione;

considerando che, per favorire l'incontro e l'associazione delle iniziative degli operatori interessati, occorre predisporre un sistema di divulgazione dei progetti preliminari; che a detta divulgazione dovrebbero provvedere organismi designati dagli Stati membri;

considerando che è opportuno stabilire le modalità di cooperazione tra gli organismi all'uopo designati dagli Stati membri e la Commissione, per la valutazione e la selezione dei progetti;

considerando che le varie modalità di attuazione degli impegni formeranno oggetto di contratti stipulati fra gli interessati e gli organismi nazionali competenti, in base a modelli forniti dalla Commissione;

considerando che è necessario che gli Stati membri controllino l'esecuzione delle azioni e che la Commissione sia tenuta informata circa i risultati delle misure contemplate dal presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1332/92 prevede anche una partecipazione finanziaria della Comu-

nità alla costituzione di fondi di rotazione destinati a regolarizzare l'offerta;

considerando che, ai fini di una corretta gestione di questo regime di aiuto, occorre precisare quali informazioni in merito al fondo di rotazione e all'attività economica dell'organismo richiedente devono essere fornite all'autorità competente, nonché definire le verifiche che devono essere effettuate dalle autorità nazionali;

considerando che è d'uopo prevedere la possibilità di concedere un anticipo, ai fini di una costituzione più rapida del fondo di rotazione; che è pure opportuno stabilire l'importo e le condizioni di concessione di tale anticipo; che il versamento dell'anticipo deve essere peraltro subordinato al deposito di una cauzione, intesa a garantire l'osservanza degli obblighi dei beneficiari;

considerando che le violazioni più gravi degli obblighi previste dal regolamento (CEE) n. 1332/92 o dal presente regolamento devono formare oggetto di appropriate sanzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**TITOLO I****Azioni promozionali***Articolo 1*

1. Le azioni volte a sviluppare il consumo di olive da tavola nella Comunità, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1332/92, sono contemplate nel quadro di programmi.

2. Per « programmi » s'intende un insieme di azioni coerenti che posseggono i seguenti requisiti:

- avere una dimensione tale da contribuire ad aumentare lo smercio della produzione e il consumo, e/o
- consentire di orientare e di adeguare la produzione alle esigenze del mercato.

3. La realizzazione dei programmi può protrarsi per un periodo pluriennale, senza tuttavia superare il triennio, a decorrere dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

(<sup>1</sup>) GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 1.

*Articolo 2*

1. I programmi interessano, in particolar modo, più azioni fra quelle elencate in appresso:

- realizzazione di studi di mercato e di test di consumo,
- ricerche per la produzione di olive a basso tenore di sale,
- elaborazione di nuove tecniche di produzione, in particolare di quelle rispettose dell'ambiente,
- diffusione presso gli operatori dei risultati delle ricerche eseguite nel campo agronomico, nutrizionale e del marketing,
- messa a punto di nuove forme di condizionamento e di presentazione,
- studi in campo nutrizionistico e dietetico,
- organizzazione di campagne promozionali,
- organizzazione di fiere ed altre manifestazioni commerciali, e partecipazione alle medesime,
- preparazione di pubblicazioni e di materiale audiovisivo.

2. Non sono prese in considerazione le azioni che beneficiano di aiuti comunitari in base ad altri regolamenti o di altre sovvenzioni.

*Articolo 3*

1. I programmi menzionati all'articolo 1 sono presentati da consociazioni rappresentative che comprendono diversi rami d'attività del settore, quali le associazioni di produttori o le loro unioni e gli imprenditori commerciali o le loro associazioni.

2. La consociazione che ha presentato domanda di contributo è l'unica responsabile dell'esecuzione delle azioni ammesse al contributo finanziario. La consociazione ha la capacità giuridica necessaria per realizzare le azioni e la sua sede sociale si trova nella Comunità.

*Articolo 4*

1. Le consociazioni di cui all'articolo 3 possono comunicare all'organismo competente designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede un progetto preliminare del programma relativo alle azioni che intendono realizzare nel quadro del presente regolamento, secondo il modello riprodotto nell'allegato I. Nel caso di un'associazione che raggruppa organizzazioni stabilite in vari Stati membri, la sede corrisponde a quella dell'organizzazione che detiene la quota finanziaria maggioritaria. La comunicazione viene effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno. Tuttavia, il primo anno d'applicazione essa è effettuata entro il 15 marzo.

2. L'organismo menzionato al paragrafo 1 invia alla Commissione i progetti preliminari di programma che ha

ricevuto, e successivamente la Commissione provvede alla loro diffusione presso gli organismi competenti degli altri Stati membri.

*Articolo 5*

1. La domanda di contributo è presentata entro il 30 aprile di ogni anno allo Stato membro in cui la consociazione o il consociato responsabile ha la sede sociale. Tuttavia, per il primo anno la domanda può essere presentata entro il 15 giugno.

La domanda deve contenere tutti gli elementi che figurano nell'allegato II.

2. L'organismo competente controlla la fondatezza delle informazioni fornite nelle domande, nonché la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento. Se necessario, chiede ulteriori informazioni e redige un parere motivato nel quale vengono valutate la coerenza economica dei programmi e la qualità tecnica delle azioni, la fondatezza delle stime e dei piani di finanziamento, nonché la capacità di esecuzione.

L'organismo summenzionato respinge le domande che contengono informazioni manifestamente inesatte e che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2.

2. L'organismo competente redige un elenco di tutte le domande di contributo e lo trasmette alla Commissione, allegando una copia delle domande accolte, accompagnate dal parere motivato di cui al paragrafo 2, e indicando le ragioni della non ricevibilità delle altre domande. La comunicazione viene effettuata entro il 30 giugno di ogni anno. Tuttavia, per il primo anno di applicazione la comunicazione è effettuata entro il 15 agosto.

*Articolo 6*

Previo esame da parte del comitato di gestione per i grassi, a norma dell'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>, la Commissione redige il più presto possibile un elenco delle domande accolte per la concessione del contributo finanziario della Comunità.

Detto elenco viene redatto prendendo in considerazione segnatamente la coerenza delle strategie presentate, il valore economico e tecnico delle azioni e dei programmi proposti, l'effetto prevedibile della loro realizzazione, l'innovazione apportata e la loro capacità di determinare un incremento significativo del consumo di olive da tavola, nonché garanzie di efficienza e di rappresentatività delle consociazioni.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

È data la preferenza alle azioni la cui realizzazione interessa più Stati membri ed ha ripercussioni sul mercato comunitario.

La Commissione notifica senza indugio l'elenco delle azioni prescelte agli organismi competenti degli Stati membri.

Detto elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

#### Articolo 7

1. Ogni richiedente è informato al più presto dall'organismo competente sull'esito della sua domanda di contributo.

2. Gli organismi competenti concludono con gli interessati entro due mesi dalla notifica dell'elenco i contratti relativi alle azioni prescelte.

Gli organismi utilizzano a tal fine i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione. Questi contratti contengono le condizioni generali, applicabili, che il contraente è tenuto a conoscere e ad accettare.

3. All'atto della firma del contratto, il richiedente costituisce una cauzione pari al 15 % del contributo comunitario, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, a favore dell'organismo competente.

La cauzione è costituita nei modi indicati al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(1)</sup>.

Essa è svincolata nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma.

#### Articolo 8

1. A decorrere dalla data della firma del contratto, l'interessato può presentare una domanda di acconto.

L'acconto può coprire il 30 % dell'importo massimo del contributo comunitario.

Il pagamento dell'acconto è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo equivalente costituita a favore dell'organismo competente alle condizioni di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2. I pagamenti sono effettuati in base a fatture trimestrali, la prima delle quali deve essere presentata tre mesi dopo la data della firma del contratto, corredata dei necessari documenti giustificativi.

3. La domanda di saldo è presentata entro la fine del terzo mese successivo alla data contrattuale di ultimazione delle azioni. La domanda è accompagnata :

- dai necessari documenti giustificativi,
- da un quadro riepilogativo delle realizzazioni,
- da un rapporto di valutazione dei risultati ottenuti, riscontrabili al momento della stesura del rapporto, e del loro possibile utilizzo.

4. L'organismo competente trasmette senza indugio alla Commissione copia del quadro riepilogativo e del rapporto di valutazione menzionati al paragrafo 3.

La Commissione può presentare osservazioni entro 45 giorni.

5. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei dati indicati al paragrafo 3, nonché all'accertamento che gli obblighi imposti nel contratto siano stati rispettati.

6. L'organismo competente effettua i pagamenti entro tre mesi a decorrere dalla ricezione della domanda. Può tuttavia differire il pagamento di un acconto, o del saldo, qualora fossero necessarie ulteriori verifiche.

7. Lo svincolo della cauzione di cui al paragrafo 1 è subordinato al versamento del saldo del contributo per le azioni di cui trattasi.

Tuttavia, a richiesta del contraente, lo svincolo della cauzione può essere anticipato se l'importo dell'acconto è stato recuperato all'atto dei pagamenti trimestrali previsti al paragrafo 2.

8. La cauzione è parzialmente incamerata se l'anticipo supera l'importo dell'aiuto da versare; essa è incamerata limitatamente all'importo indebitamente versato.

9. In caso di mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 3 la cauzione è incamerata in tutto o in parte conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85.

#### Articolo 9

1. Gli organismi competenti adottano misure intese a verificare, soprattutto mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente, gli eventuali consociati del contraente e i subcontraenti :

- l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi presentati,
- l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal contratto.

Essi comunicano senza indugio alla Commissione ogni irregolarità accertata.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, se il contraente realizza le azioni promozionali in uno Stato membro diverso da quelli in cui ha sede l'organismo competente contraente, l'organismo competente dello Stato membro di cui trattasi presta la necessaria collaborazione all'organismo contraente.

<sup>(1)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

3. La Commissione può partecipare in qualsiasi momento alle verifiche ed ai controlli previsti al presente articolo.

Essa può esigere altresì che siano effettuati controlli specifici con la sua partecipazione.

## TITOLO II

### Aiuti per la costituzione di un fondo di rotazione

#### Articolo 10

Per beneficiare dell'aiuto specifico alla costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1332/92, gli organismi interessati comunicano alla competente autorità:

- a) la struttura del capitale che costituisce il fondo di rotazione e le prove della partecipazione dell'interessato a detto capitale;
- b) le modalità d'approvvigionamento del fondo di rotazione atte a garantire il suo regolare funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sopra citato; ciò può essere attestato, in particolare, da estratti di un conto bancario distinto;
- c) i documenti giustificativi che attestano il valore della produzione commercializzata:
  - nella prima campagna di commercializzazione successiva alla data di riconoscimento dell'associazione o dell'unione, ovvero alla data di costituzione della cooperativa o dell'unione di cooperative;
  - oppure, se del caso, nel corso di un'altra campagna successiva al riconoscimento o alla costituzione di cui sopra.

Il valore della produzione commercializzata viene stabilito in base:

- al volume annuo effettivamente venduto nella campagna in questione;
- ai prezzi medi alla produzione ottenuti durante la stessa campagna.

#### Articolo 11

La competente autorità accerta nelle tre campagne successive al pagamento dell'aiuto, effettuato conformemente all'articolo 12,

- che il fondo di rotazione ha funzionato ed è stato approvvigionato conformemente alla comunicazione di cui all'articolo 10, lettera b);
- che all'inizio di ciascuna campagna il fondo viene ricostituito. Ai fini dell'osservanza di quest'obbligo si può prendere in considerazione il valore delle scorte.

Ai fini dei controlli l'organismo interessato tiene a disposizione della competente autorità per un periodo di cinque anni gli estratti bancari e i documenti giustificativi che attestano le operazioni concernenti il funzionamento del fondo.

#### Articolo 12

1. L'importo dell'aiuto specifico per la costituzione di un fondo di rotazione, comprendente il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario, è versato dalla competente autorità nazionale agli organismi interessati al massimo entro tre mesi dalla presentazione della domanda di contributo, presentata conformemente all'allegato IV, previa verifica del rispetto delle disposizioni dell'articolo 11.

2. Gli Stati membri concedono tuttavia un anticipo agli interessati che lo richiedano, a condizione che questi ultimi:

- abbiano presentato la domanda conformemente all'allegato;
- forniscano la prova che il capitale del fondo è stato costituito conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1332/92.

L'importo dell'anticipo è pari al massimo al 60 % dell'importo della partecipazione finanziaria globale dello Stato membro e della Comunità alla costituzione del fondo di rotazione, stabilito in base ad un bilancio estimativo della commercializzazione della campagna presa in considerazione in virtù dell'articolo 10, lettera c), conformemente all'allegato III, punto 4.

In caso di versamento dell'anticipo, la domanda per il saldo va presentata conformemente all'allegato IV.

3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione, da parte dei richiedenti, della prova di avvenuto deposito di una cauzione d'importo uguale al 110 % dell'ammontare dell'anticipo.

La cauzione è costituita conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.

4. La cauzione è immediatamente svincolata al momento del versamento del saldo dell'aiuto.

5. La cauzione viene incamerata in parte, se l'anticipo ha superato l'importo dell'aiuto da versare; l'incameramento avviene a concorrenza dell'importo indebitamente versato.

6. La cauzione viene incamerata totalmente, se la domanda di aiuto non viene presentata entro la fine del quarto mese susseguente la fine della seconda campagna di commercializzazione successiva alla data di presentazione della domanda di anticipo.

## TITOLO III

## Disposizioni generali e di finanziamento

*Articolo 13*

La campagna di commercializzazione delle olive da tavola inizia il 1° settembre e finisce il 31 agosto dell'anno successivo.

*Articolo 14*

1. In caso di pagamento indebitamente effettuato, l'organismo competente procede al recupero degli importi versati, maggiorati di interessi decorrenti dalla data del versamento fino all'effettivo recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello in vigore per analoghe operazioni di recupero nel diritto nazionale.

Il tasso d'interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle operazioni da esso effet-

tuate in ecu, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore alla data di scadenza del termine previsto per il rimborso.

2. L'aiuto recuperato e gli interessi sono versati ai servizi od organismi pagatori e da essi dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) proporzionalmente al finanziamento comunitario.

*Articolo 15*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sanzionare le infrazioni agli impegni e obblighi che risultano dal regolamento (CEE) n. 1332/92 e dal presente regolamento.

*Articolo 16*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## PROGETTO PRELIMINARE DI PROGRAMMA

<b>1. Identificazione del richiedente</b>		
Nome o ragione sociale :		
Sede nello Stato membro :		
Indirizzo :		
Telefono :	Telex :	Telefax :
<b>2. Soci</b>		
Nome o ragione sociale :	Attività principale :	Stato membro :
<b>3. Programma previsto</b>		
Prodotto(i) :		
Obiettivo :		
Azioni prevedibili :		
Breve descrizione :		
Durata dell'esecuzione :		
Importo stimato :		
Data :	(firma)( <sup>1</sup> )	

(<sup>1</sup>) Di un responsabile in nome dell'associazione o dei soci.





**6. Finanziamento del programma**6.1. Costo totale del programma <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> : ..... (moneta nazionale)

6.2. Contributo comunitario richiesto :

a) primo anno di esecuzione : ..... (moneta nazionale)

b) secondo anno di esecuzione : ..... (moneta nazionale)

c) terzo anno di esecuzione : ..... (moneta nazionale)

6.3. Contributo dell'associazione : ..... (moneta nazionale)

di cui :

— fondi propri : .....

— prestiti : .....

— prestazioni in natura : .....

— altre partecipazioni : .....

**7. Informazioni di carattere generale**Subappaltatori : sì  no 

In caso affermativo, indicarlo(i) : .....

Precisare il(i) compito(i) : .....

Forma d'impegno : contratto <sup>(3)</sup>  altra <sup>(3)</sup> 

In caso di altra forma d'impegno, specificarla : .....

**8. Dichiarazione**

Il(i) sottoscritto(i) dichiara(no) di :

a) disporre dei fondi necessari per il finanziamento integrale del programma ;

b) non beneficiare di altro contributo comunitario, né di qualsiasi altra sovvenzione.

Data : .....

(firma) <sup>(4)</sup><sup>(1)</sup> Al netto dell'IVA.<sup>(2)</sup> Per la durata dell'esecuzione del programma.<sup>(3)</sup> Allegare copia.<sup>(4)</sup> Del responsabile in nome dell'associazione o degli associati.

## II

**DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Un programma deve comportare almeno i seguenti elementi :

1. Riassunto del programma relativo agli aspetti di cui ai punti da 3 a 6 (2 pagine al massimo).
2. Le motivazioni e gli obiettivi perseguiti.
3. Le azioni previste.
4. La strategia : destinatari, metodologia, fasi successive di realizzazione e scadenze di esecuzione.
5. Attuazione delle azioni dal punto di vista tecnico, scientifico, economico, finanziario, divulgativo, logistico, ecc.
6. I risultati previsti ed i vantaggi per gli operatori del settore ed il mercato comunitario.
7. I criteri di valutazione dei progressi e dei risultati ottenuti a programma ultimato.
8. Prospettive in materia di sfruttamento e di divulgazione dei risultati.

## III

**FONDI STANZIATI**

I fondi stanziati, al netto delle tasse, a favore delle varie azioni, espressi in moneta nazionale, presentati dettagliatamente e motivati (1), con ripartizione degli importi per categoria e per anno.

Lo stanziamento comprende il costo della valutazione dei risultati delle azioni durante ed alla fine dell'esecuzione, nonché il costo degli eventuali studi di fattibilità.

---

(1) In base a preventivi, onorari, ecc. ed in caso di subappalto, in base ad offerte.

## ALLEGATO III

## DOMANDA DI ANTICIPO PER L'AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 12

Stato membro : .....

Anno : .....

campagna : .....

I dati che seguono si riferiscono alla

1. Ragione sociale : .....

2. Forma giuridica : .....

3. Indirizzo (via, numero, località, telefono, telex, telefax)

— della sede amministrativa : .....

— della sede commerciale : .....

## 4. Bilancio estimativo della commercializzazione nella campagna di riferimento

Prodotti	Produzione (t)	Scorte invendute (t)	Perdite (t)	Produzione commercializzata (t)	Prezzo medio ottenuto (moneta nazionale/t)	Valore della produzione commercializzata
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a) - (b) - (c)	(e)	(f) = (d) × (e)
Totale						

## 5. Finanziamento del capitale del fondo di rotazione a carico dei membri dell'organizzazione

a) Contributi : ..... Altro modo di finanziamento : .....

b) Struttura del capitale del fondo di rotazione costituito :

c) Importo del fondo di rotazione costituito :

..... (in moneta nazionale)

d) Anticipo richiesto =  $\left(\frac{c \times 33}{100}\right)$  :

..... (in moneta nazionale)

e) Informazioni relative alla cauzione costituita (banca, importo, ecc.) :

.....  
.....

6.

**Riservato allo Stato membro**

a) Limite estimativo provvisorio per l'anticipo

[totale (f) punto 4 x 0,06] : .....

b) Anticipo richiesto : .....

c) Anticipo concesso [l'importo inferiore tra a) e b)] : .....

d) Importo a carico del FEAOG  $\left(\frac{c \times 45}{55}\right)$  : .....

## ALLEGATO IV

## DOMANDA DI ANTICIPO PER L'AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 12 O DEL SALDO

Stato membro : .....

Anno : .....

I dati che seguono si riferiscono alla

campagna : .....

1. Ragione sociale : .....

2. Forma giuridica : .....

3. Indirizzo (via, numero, località, telefono, telex, telefax)

— della sede amministrativa : .....

— della sede commerciale : .....

## 4. Bilancio della commercializzazione nella campagna di riferimento

Prodotti	Produzione (t)	Scorte invendute (t)	Perdite (t)	Produzione commercializzata (t)	Prezzo medio ottenuto (moneta nazionale/t)	Valore della produzione commercializzata
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a) - (b) - (c)	(e)	(f) = (d) × (e)
Totale						

## 5. Finanziamento del capitale del fondo di rotazione a carico dei membri dell'organizzazione

a) Contributi : ..... Altro modo di finanziamento : .....

b) Struttura del capitale del fondo di rotazione costituito :

c) Importo del fondo di rotazione costituito :

..... (in moneta nazionale)

6.

## Riservato allo Stato membro

## CALCOLO DELL'AIUTO SPECIFICO

a) Fondo d'esercizio costituito :

..... (in moneta nazionale)

b) Aiuto specifico nazionale e comunitario  $\left(\frac{a \times 55}{100}\right)$  :

..... (in moneta nazionale)

c) Limite massimo in base alla produzione commercializzata =  
totale (f) punto 4  $\times$  0,10 :

..... (in moneta nazionale)

d) Aiuto specifico concesso [l'importo inferiore tra b) e c)] : .....

.....

e) Anticipo già concesso : .....

f) Saldo da pagare [d) - e)] : .....

g) Importo a carico del FEAOG  $\left(\frac{f \times 45}{55}\right)$  : .....

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3602/92 DELLA COMMISSIONE**

del 14 dicembre 1992

**che modifica il regolamento (CEE) n. 27/85 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2262/84, la Commissione può partecipare alle deliberazioni degli organi direttivi dell'agenzia; che è quindi opportuno precisare le modalità di tale partecipazione nelle quattro agenzie;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del medesimo regolamento, gli Stati membri danno seguito alle constatazioni effettuate dall'agenzia e comunicano periodicamente alla Commissione un rendiconto del seguito dato e delle sanzioni irrogate al termine di tali constatazioni; che è pertanto d'uopo stabilire la periodicità e il contenuto di siffatte comunicazioni;

considerando che l'esperienza acquisita ha evidenziato l'insufficienza del termine entro il quale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 27/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2427/86<sup>(4)</sup>, la Commissione deve adottare una decisione relativa all'importo delle spese effettive dell'agenzia; che occorre dunque prolungare detto termine;

considerando che il controllo della corretta applicazione della normativa comunitaria impone un accertamento della qualità degli oli d'oliva; che bisogna conseguentemente consentire agli agenti di procedere al prelievo di campioni di olio d'oliva detenuti dai soggetti a controlli;

considerando che è opportuno precisare il contenuto del programma d'attività dell'agenzia;

considerando che è opportuno precisare in quali campi gli agenti incaricati dei controlli devono possedere conoscenze tecniche adeguate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 27/85 è così modificato:

1. All'articolo 2, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Il numero di effettivi dell'agenzia, le loro qualifiche, formazione ed esperienza, i mezzi messi a loro disposizione, nonché l'organizzazione dei servizi devono consentire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2262/84.

In particolare gli agenti incaricati dei controlli devono possedere le conoscenze tecniche e l'esperienza adeguata per garantire i controlli previsti dai regolamenti (CEE) n. 3089/78<sup>(\*)</sup> e (CEE) n. 2261/84<sup>(\*\*)</sup> del Consiglio e dai regolamenti (CEE) n. 3061/84<sup>(\*\*\*)</sup> e (CEE) n. 2677/85<sup>(\*\*\*\*)</sup> della Commissione, segnatamente per quanto riguarda la valutazione dei dati agronomici, il controllo tecnico dei frantoi e delle aziende di condizionamento e l'esame delle contabilità finanziaria e di magazzino.

4. Nell'assolvimento dei compiti loro assegnati in virtù del regolamento (CEE) n. 2262/84, gli agenti devono essere dotati dallo Stato membro interessato dei poteri adeguati per raccogliere tutte le informazioni e ogni elemento di prova e per procedere a tutte le verifiche necessarie nel quadro dei controlli previsti, in particolare:

- a) controllare i registri e gli altri documenti contabili,
- b) prendere copia o estratto dei registri o dei documenti contabili,
- c) chiedere in loco chiarimenti verbali,
- d) accedere a tutti i locali aziendali dei soggetti a controlli,
- e) prelevare campioni di olio d'oliva detenuto dalle persone fisiche o giuridiche controllate.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per salvaguardare i diritti delle persone fisiche o giuridiche soggette ai controlli, che sono loro conferiti dall'ordinamento giuridico del loro paese.

<sup>(1)</sup> GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 11.<sup>(2)</sup> GU n. L 64 del 10. 3. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 4 del 5. 1. 1985, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 36.

Gli Stati membri devono riconoscere alle constatazioni degli agenti la più ampia forza probatoria riconosciuta dal loro ordinamento nazionale.

(\*) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.

(\*\*) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

(\*\*\*) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.

(\*\*\*\*) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.

2. L'articolo 3 è così modificato :

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti :

« 1. A decorrere dalla campagna 1985/1986, l'agenzia propone per ciascuna campagna un programma d'attività e il relativo bilancio previsionale.

Fatti salvi i criteri particolari previsti dalla vigente normativa comunitaria, il programma d'attività deve assicurare la rappresentatività delle persone fisiche e giuridiche soggette a controllo.

Tuttavia, se in un settore d'attività o in una regione determinata esiste un rischio particolare di irregolarità, tale settore o regione deve essere preso in considerazione in via prioritaria.

2. Il programma comprende, in particolare :

a) il piano di utilizzazione dei dati dello schedario computerizzato costituito conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2261/84, compresi gli elementi che risultano dall'attuazione dello schedario oleicolo ;

b) il piano e le modalità di realizzazione dei controlli che l'agenzia intende effettuare ;

c) il piano delle azioni ai fini della determinazione delle rese di olive e di olio ;

d) una descrizione delle indagini da effettuare sulla destinazione dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva e su quella dei relativi sottoprodotti, nonché delle indagini sull'origine dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa d'oliva importati ;

e) l'indicazione delle altre azioni da effettuare su iniziativa dello Stato membro o su richiesta della Commissione, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2262/84 ;

f) le azioni previste per la formazione del personale ;

g) la designazione degli agenti incaricati dei rapporti con la Commissione.

Per ciascun settore d'attività del programma, l'agenzia deve inoltre indicare il prevedibile impiego di personale in giornate di lavoro/persona. » ;

b) al paragrafo 3, i punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti :

« 8) contributo delle Comunità europee in virtù dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84,

9) risorse provenienti dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84, ».

3. L'articolo 4 è così modificato :

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente :

« Entro trenta giorni, la Commissione può richiedere allo Stato membro, fatta salva la responsabilità di quest'ultimo, qualsiasi modifica del bilancio e del programma d'attività che essa ritenga opportuna. » ;

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente :

« Tuttavia, in situazioni eccezionali, caratterizzate in particolare da un rischio di frode che comprometta seriamente la corretta applicazione della normativa comunitaria nel settore dell'olio d'oliva, l'agenzia informa lo Stato membro interessato e la Commissione. In questo caso l'agenzia può modificare il programma e le modalità di attuazione dei controlli dopo aver ottenuto l'accordo dello Stato membro interessato. Quest'ultimo informa senza indugio la Commissione. »

4. L'articolo 5 è così modificato :

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti :

« 2. L'agenzia trasmette allo Stato membro e alla Commissione, entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun trimestre, una relazione sommaria sulle attività esercitate e un prospetto finanziario da cui risulti la situazione di cassa e il riepilogo delle spese effettuate per capitolo di bilancio, nonché un resoconto delle infrazioni che potrebbero dar luogo a sanzioni amministrative o penali, constatate a seguito dei controlli eseguiti nel corso del trimestre.

3. Almeno una volta al trimestre ha luogo una riunione fra i rappresentanti della Commissione dello Stato membro interessato e dell'agenzia per esaminare le attività esercitate e quelle previste dall'agenzia, le conseguenze di tali attività e il funzionamento globale dell'agenzia medesima. » ;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. Per garantire che la Commissione sia rappresentata negli organi direttivi dell'agenzia conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2262/84, almeno sei giorni prima di ciascuna riunione del suo organo deliberante o dirigente, l'agenzia comunica per telex o per telefax alla Commissione la data della riunione stessa, il corrispondente ordine del giorno e i documenti che saranno esaminati. »

5. All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. Entro sei mesi dalla suddetta data, la Commissione adotta una decisione relativa all'importo delle spese effettive dell'agenzia da versare agli Stati membri per l'esercizio in causa. Tale importo viene versato, detratti gli acconti di cui al paragrafo 4, dopo aver accertato che l'agenzia ha assolto i propri compiti. »

6. L'articolo 7 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 7*

Entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commis-

sione, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2262/84 :

- i rendiconti delle infrazioni che potrebbero dar luogo a sanzioni amministrative o penali, constatate dall'agenzia a seguito dei controlli eseguiti nel corso del trimestre precedente, precisandone la natura e la gravità delle infrazioni ;
- le decisioni di comminare sanzioni amministrative o penali, ovvero non comminarle, prese dalle autorità competenti dello Stato membro in base ai rendiconti dell'agenzia di cui al primo trattino, precisando, per ciascuna decisione, la natura, la gravità, l'entità ed eventualmente l'ammontare della sanzione e, se del caso, la recidiva, come pure la persona fisica o giuridica sanzionata e l'autorità competente che l'ha comminata. »

7. Gli articoli 8 e 9, secondo comma, sono soppressi.

8. L'articolo 9, primo comma diventa l'articolo 8.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3603/92 DELLA COMMISSIONE**

del 14 dicembre 1992

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 1356/92 e (CEE) n. 1910/92, relativi ad una misura particolare d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,considerando che è necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale prevista dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1356/92 <sup>(3)</sup> e (CEE) n. 1910/92 <sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1356/92 è sostituito dal seguente testo:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1992.

« 3. La gara è indetta fino al 29 aprile 1993. Fino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara ».

*Articolo 2*

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1910/92 è sostituito dal seguente testo:

« 3. La gara è indetta fino al 28 aprile 1993. Fino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara ».

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 58.<sup>(4)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3604/92 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 1992****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) 1528/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3435/92<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1528/92 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(3) GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 14.

(4) GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 56.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		15,99
0401 10 90		14,78
0401 20 11		22,20
0401 20 19		20,99
0401 20 91		27,56
0401 20 99		26,35
0401 30 11		71,12
0401 30 19		69,91
0401 30 31		137,29
0401 30 39		136,08
0401 30 91		230,91
0401 30 99		229,70
0402 10 11	(*)	108,79
0402 10 19	(*) (*)	101,54
0402 10 91	(*) (*)	1,0154 / kg + 30,16
0402 10 99	(*) (*)	1,0154 / kg + 22,91
0402 21 11	(*)	172,02
0402 21 17	(*)	164,77
0402 21 19	(*) (*)	164,77
0402 21 91	(*) (*)	208,24
0402 21 99	(*) (*)	200,99
0402 29 11	(*) (*) (*)	1,6477 / kg + 30,16
0402 29 15	(*) (*)	1,6477 / kg + 30,16
0402 29 19	(*) (*)	1,6477 / kg + 22,91
0402 29 91	(*) (*)	2,0099 / kg + 30,16
0402 29 99	(*) (*)	2,0099 / kg + 22,91
0402 91 11	(*)	30,28
0402 91 19	(*)	30,28
0402 91 31	(*)	37,85
0402 91 39	(*)	37,85
0402 91 51	(*)	137,29
0402 91 59	(*)	136,08
0402 91 91	(*)	230,91
0402 91 99	(*)	229,70
0402 99 11	(*)	49,85
0402 99 19	(*)	49,85
0402 99 31	(*) (*)	1,3366 / kg + 26,54
0402 99 39	(*) (*)	1,3366 / kg + 25,33
0402 99 91	(*) (*)	2,2728 / kg + 26,54
0402 99 99	(*) (*)	2,2728 / kg + 25,33
0403 10 02		108,79
0403 10 04		172,02

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (°)	Importo del prelievo
0403 10 06		208,24
0403 10 12	(°)	1,0154/kg + 30,16
0403 10 14	(°)	1,6477/kg + 30,16
0403 10 16	(°)	2,0099/kg + 30,16
0403 10 22		24,61
0403 10 24		29,97
0403 10 26		73,53
0403 10 32	(°)	0,1857/kg + 28,95
0403 10 34	(°)	0,2393/kg + 28,95
0403 10 36	(°)	0,6749/kg + 28,95
0403 90 11		108,79
0403 90 13		172,02
0403 90 19		208,24
0403 90 31	(°)	1,0154/kg + 30,16
0403 90 33	(°)	1,6477/kg + 30,16
0403 90 39	(°)	2,0099/kg + 30,16
0403 90 51		24,61
0403 90 53		29,97
0403 90 59		73,53
0403 90 61	(°)	0,1857/kg + 28,95
0403 90 63	(°)	0,2393/kg + 28,95
0403 90 69	(°)	0,6749/kg + 28,95
0404 10 11 * 11		25,94
0404 10 11 * 14		172,02
0404 10 11 * 17		208,24
0404 10 11 * 21		108,79
0404 10 11 * 24		172,02
0404 10 11 * 27		208,24
0404 10 19 * 11	(°)	0,2594/kg + 22,91
0404 10 19 * 14	(°)	1,6477/kg + 30,16
0404 10 19 * 17	(°)	2,0099/kg + 30,16
0404 10 19 * 21	(°)	1,0154/kg + 30,16
0404 10 19 * 24	(°)	1,6477/kg + 30,16
0404 10 19 * 27	(°)	2,0099/kg + 30,16
0404 10 91 * 11	(°)	0,2594/kg
0404 10 91 * 14	(°)	1,6477/kg + 6,04
0404 10 91 * 17	(°)	2,0099/kg + 6,04
0404 10 91 * 21	(°)	1,0154/kg + 6,04
0404 10 91 * 24	(°)	1,6477/kg + 6,04
0404 10 91 * 27	(°)	2,0099/kg + 6,04
0404 10 99 * 11	(°)	0,2594/kg + 22,91
0404 10 99 * 14	(°)	1,6477/kg + 28,95
0404 10 99 * 17	(°)	2,0099/kg + 28,95
0404 10 99 * 21	(°)	1,0154/kg + 28,95
0404 10 99 * 24	(°)	1,6477/kg + 28,95
0404 10 99 * 27	(°)	2,0099/kg + 28,95
0404 90 11		108,79
0404 90 13		172,02
0404 90 19		208,24
0404 90 31		108,79
0404 90 33		172,02
0404 90 39		208,24
0404 90 51	(°)	1,0154/kg + 30,16
0404 90 53	(°)(°)	1,6477/kg + 30,16
0404 90 59	(°)	2,0099/kg + 30,16
0404 90 91	(°)	1,0154/kg + 30,16
0404 90 93	(°)(°)	1,6477/kg + 30,16
0404 90 99	(°)	2,0099/kg + 30,16

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0405 00 10	(*)	237,89
0405 00 90		290,23
0406 10 20	(*) (*)	227,36
0406 10 80	(*) (*)	281,26
0406 20 10	(*) (*) (*)	402,01
0406 20 90	(*) (*)	402,01
0406 30 10	(*) (*) (*)	179,91
0406 30 31	(*) (*) (*)	171,62
0406 30 39	(*) (*) (*)	179,91
0406 30 90	(*) (*) (*)	276,63
0406 40 00	(*) (*) (*)	148,14
0406 90 11	(*) (*) (*)	223,39
0406 90 13	(*) (*) (*)	172,10
0406 90 15	(*) (*) (*)	172,10
0406 90 17	(*) (*) (*)	172,10
0406 90 19	(*) (*) (*)	402,01
0406 90 21	(*) (*) (*)	223,39
0406 90 23	(*) (*) (*)	184,54
0406 90 25	(*) (*) (*)	184,54
0406 90 27	(*) (*) (*)	184,54
0406 90 29	(*) (*) (*)	184,54
0406 90 31	(*) (*) (*)	184,54
0406 90 33	(*) (*)	184,54
0406 90 35	(*) (*) (*)	184,54
0406 90 37	(*) (*) (*)	184,54
0406 90 39	(*) (*) (*)	184,54
0406 90 50	(*) (*) (*)	184,54
0406 90 61	(*) (*)	402,01
0406 90 63	(*) (*)	402,01
0406 90 69	(*) (*)	402,01
0406 90 73	(*) (*)	184,54
0406 90 75	(*) (*)	184,54
0406 90 77	(*) (*)	184,54
0406 90 79	(*) (*)	184,54
0406 90 81	(*) (*)	184,54
0406 90 85	(*) (*)	184,54
0406 90 89	(*) (*) (*)	184,54
0406 90 93	(*) (*)	227,36
0406 90 99	(*) (*)	281,26
1702 10 10		23,09
1702 10 90		23,09
2106 90 51		23,09
2309 10 15		78,58
2309 10 19		101,93
2309 10 39		95,95
2309 10 59		80,21
2309 10 70		101,93
2309 90 35		78,58
2309 90 39		101,93
2309 90 49		95,95
2309 90 59		80,21
2309 90 70		101,93

- 
- (1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :
    - a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
    - b) dell'altro importo indicato.
  - (2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :
    - a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
    - b) dell'altro importo indicato.
  - (3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
  - (4) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.
  - (5) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.
  - (6) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali è presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 584/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.
-

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3605/92 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1813/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3574/92<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1813/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 11 dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 74.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	40,14 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	40,14 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	40,14 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	40,14 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	47,27
1701 99 10	47,27
1701 99 90	47,27 <sup>(2)</sup>

(<sup>1</sup>) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

(<sup>2</sup>) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(<sup>3</sup>) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3606/92 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 1992****che modifica l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata «Comunità a dieci», di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione<sup>(2)</sup> ne ha fissato le modalità di applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3531/92 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito un importo correttore da

riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le condizioni in base alle quali è modificato un importo correttore istituito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento; che, se si tiene conto di tali condizioni, occorre modificare l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 5,78 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3531/92 è sostituito dall'importo di 22,55 ecu.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3607/92 DELLA COMMISSIONE**

del 14 dicembre 1992

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3432/92 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3596/92<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 11 dicembre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(12)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3432/92 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1992.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 47.

<sup>(8)</sup> GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 55.

<sup>(9)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

<sup>(12)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1992.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) ( <sup>9</sup> )
1103 21 00	265,72	271,76
1104 19 10	265,72	271,76
1104 29 11	196,33	199,35
1104 29 31	236,19	239,21
1104 29 91	150,57	153,59
1104 30 10	110,72	116,76
1107 10 11	262,76	273,64
1107 10 19	196,33	207,21
1108 11 00	324,76	345,31
1109 00 00	590,48	771,82

(<sup>8</sup>) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(<sup>9</sup>) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3608/92 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 1992****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3385/92 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 3385/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3532/92<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia;

considerando che i dati necessari per il calcolo della tassa di compensazione, quali erano stati comunicati alla Commissione, davano luogo alla fissazione di un nuovo importo a partire dall'8 dicembre 1992; che da una comunicazione successiva è emerso che i suddetti dati

sono incompleti; che dal calcolo effettuato sulla base dei nuovi dati comunicati alla Commissione risulta opportuno modificare la tassa di compensazione da riscuotere all'importazione nella Comunità di limoni freschi originari della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 12,13 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3385/92 è sostituito dall'importo di 8,88 ecu.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dall'8 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 344 del 26. 11. 1992, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3609/92 DEL CONSIGLIO**

del 14 dicembre 1992

**che fissa per la campagna 1992/1993 la percentuale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda il premio accordato ai prodotti trasformati a base di pomodori**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per incoraggiare la conclusione di contratti tra le associazioni di produttori di pomodori, da un lato, e le associazioni di trasformatori o i singoli trasformatori, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 426/86 ha previsto la concessione, a determinate condizioni, di un premio supplementare;

considerando che, per la campagna 1992/1993, occorre fissare la « considerevole percentuale » del quantitativo complessivo di pomodori trasformati che forma oggetto dei contratti conclusi con le associazioni di produttori;

considerando che, data l'importanza delle associazioni di produttori di pomodori negli Stati membri in cui viene

praticata tale coltura, è opportuno mantenere allo stesso livello della campagna 1991/1992 la percentuale dei quantitativi di pomodori che formano oggetto di contratti con le associazioni di produttori, rispetto al quantitativo totale trasformato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la campagna 1992/1993, la percentuale prevista all'articolo 3, paragrafo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 è fissata all'80 %.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. GUMMER

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5).

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1992

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE  
(IV/33 585 — Distribuzione dei biglietti ferroviari da parte delle agenzie di viaggio)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(92/568/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la comunicazione degli addebiti inviata all'« Union internationale des chemins de fer » il 10 ottobre 1991,

dopo l'audizione dell'associazione delle imprese interessata, svoltasi nell'osservanza dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19 del regolamento n. 17 del Consiglio<sup>(2)</sup>,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

## I. IN FATTO

## A. Oggetto del procedimento

- (1) Il presente procedimento ha ad oggetto le condizioni definite dall'Union internationale des

chemins de fer (in prosieguo : « UIC ») per l'autorizzazione delle agenzie di viaggio alla vendita dei biglietti per il trasporto di passeggeri per ferrovia, nonché le condizioni alle quali le agenzie autorizzate possono vendere biglietti.

## B. La vendita dei biglietti internazionali per il trasporto dei passeggeri per ferrovia

- (2) Allo stato attuale della normativa vigente nel settore dei trasporti ferroviari, i trasporti internazionali si effettuano nell'ambito di una cooperazione fra tutte le aziende ferroviarie che intervengono in un trasporto.
- (3) In questo ambito, il prezzo di un biglietto internazionale corrisponde, in genere, alla somma delle tariffe dei percorsi nazionali.

Nella compensazione che viene effettuata successivamente fra le aziende ferroviarie, ciascuna di esse riceve la parte del prezzo del biglietto che corrisponde alla prestazione fornita.

- (4) I biglietti internazionali possono essere venduti direttamente dalle aziende ferroviarie o da agenzie di viaggio autorizzate. Il numero delle agenzie autorizzate e la percentuale dei biglietti venduti da queste ultime sul totale dei biglietti venduti variano notevolmente da Stato a Stato. Nel 1990 la situazione era la seguente :

<sup>(1)</sup> GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

<sup>(2)</sup> GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

Stato	Numero di agenzie autorizzate	% dei biglietti venduti dalle agenzie
Germania	1 805	25
Belgio	211	0,5 (traffico interno) 53 (traffico internazionale)
Spagna	1 800	24
Francia	2 391	20
Gran Bretagna :		
— traffico interno :	1 983	7,5 (traffico interno)
— traffico internazionale :	246	54 (traffico internazionale)
Grecia	140	25
Italia	1 710	8
Lussemburgo	36	5,2
Paesi Bassi	184	29

(5) Il numero delle agenzie autorizzate registra un andamento divergente secondo le aziende ferroviarie. Alcune di esse, come la Deutsche Bundesbahn (DB), la Société nationale des chemins de fer belge (SNCB), le ferrovie spagnole (RENFE), hanno aumentato il numero delle agenzie nel corso degli ultimi anni ; altre, invece, come la British Railways (BR) e le chemins de fer français (SNCF) hanno seguito la politica opposta.

(6) Nel corso del procedimento, i rappresentanti dell'UIC hanno dichiarato che il numero dei viaggi internazionali è di circa 130 milioni all'anno, al costo medio di 50 ecu a viaggio, per un fatturato totale di circa 6,5 miliardi di ecu.

#### C. Remunerazione dei distributori di biglietti

(7) La vendita di un biglietto di trasporto da parte di un'agenzia di viaggio costituisce una prestazione di servizi che dà luogo a remunerazione.

(8) Questa remunerazione consiste in una provvigione calcolata sull'importo totale del prezzo del biglietto ; pertanto, quando vende un biglietto per un trasporto internazionale effettuato da imprese ferroviarie diverse, l'agenzia riceve dalle imprese stesse una provvigione, il cui importo è determinato in proporzione all'introito spettante a ciascuna delle imprese.

(9) Del pari, quando un'impresa ferroviaria vende direttamente un biglietto internazionale per un trasporto effettuato in collegamento con un'altra impresa, essa riceve una provvigione dalla seconda impresa per conto della quale ha venduto il biglietto.

D'altra parte l'impresa ferroviaria che vende direttamente il biglietto « risparmio » la provvigione che sarebbe tenuta a versare se il biglietto fosse stato venduto da un'agenzia di viaggi.

#### D. L'Union internationale des chemins de fer (UIC)

(10) L'UIC è l'associazione mondiale delle aziende ferroviarie. L'articolo 1 dello statuto precisa che l'associazione ha lo scopo di :

- a) « effettuare o far effettuare qualsiasi ricerca e studio per unificare e migliorare, sul piano internazionale, le condizioni di installazione e utilizzazione delle ferrovie ;
- b) assicurare, alle condizioni previste dal presente statuto, la rappresentanza esterna delle aziende per l'esame delle questioni di interesse comune e per la difesa dei loro interessi ;
- c) assicurare il coordinamento e l'unità di azione delle organizzazioni internazionali che hanno aderito all'accordo speciale riportato all'allegato 1. Ai sensi del presente statuto, le organizzazioni diverse dall'UIC sono denominate « Organizzazioni partecipanti ». »

(11) Gli organi principali dell'UIC sono :

- a) l'assemblea generale ; essa decide, fra l'altro, le modificazioni dello statuto, l'ammissione o l'esclusione dei membri, fissa gli indirizzi strategici dell'associazione e prende le decisioni necessarie per le attività di quest'ultima in base alle proposte del consiglio di amministrazione ;
- b) il consiglio di amministrazione, formato da 26 aziende, compresa l'azienda che esercita la presidenza.

Spetta al consiglio di amministrazione, tra l'altro :

- « provvedere all'amministrazione dell'UIC e prendere decisioni di applicazione generale ;
- designare le aziende cui è demandata la presidenza di organismi di studio, i membri delle commissioni, i comitati tecnici ;

- determinare il programma di lavoro degli organismi di studio, dare direttive per garantirne l'esecuzione e prendere qualsiasi utile decisione sulla base delle proposte e delle relazioni presentate da questi organismi » ;
- c) il segretario generale, nominato dall'assemblea generale, rende conto dell'attività dell'UIC davanti a quest'ultima e al consiglio di amministrazione, presenta al consiglio di amministrazione i conti ed i bilanci di previsione del segretario generale, comunica a tutti i membri le decisioni dell'UIC, cura le pubbliche relazioni dell'UIC, ecc.
- (12) L'articolo 15 dello statuto dell'UIC prevede anche l'istituzione degli organismi di studio enumerati qui di seguito :

- 1) commissioni istituite dal consiglio di amministrazione per lo studio delle principali questioni che interessano le aziende.

Le commissioni hanno facoltà di istituire a loro volta organi che le assistano nell'esecuzione dei loro compiti ; questi organi possono essere :

- gruppi di lavoro incaricati di studiare un problema determinato, oppure
- sottocommissioni per le questioni che hanno carattere continuativo ;

- 2) comitati tecnici istituiti dal consiglio di amministrazione, assimilabili alle commissioni ;
- 3) uffici, e centri, istituiti dall'assemblea generale allo scopo di assolvere compiti che non possono essere esercitati dalle commissioni stesse ;
- 4) gruppi ad hoc, a carattere permanente o temporaneo, istituiti dal consiglio di amministrazione in base alle necessità.

- (13) L'articolo 33 dello statuto dispone che le commissioni e i gruppi ad hoc di cui all'articolo 15 devono attenersi alle direttive degli organi superiori dell'UIC nella determinazione del loro programma di lavoro da sottoporre al consiglio di amministrazione.

Le modalità di organizzazione e di funzionamento delle commissioni e dei gruppi ad hoc sono dettate da un apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione, che ha il titolo « scheda C1 ».

- (14) L'articolo 1 di questo documento recita :

« Art. 1 — L'effettuazione degli studi, la realizzazione dei prodotti comuni e lo scambio d'informa-

zioni sono affidati, nell'ambito delle diverse sfere di competenza, ai seguenti organi :

- 1) Otto Commissioni

Commissione viaggiatori  
Commissione merci  
Commissione finanze  
Commissione movimento  
Commissione materiale e trazione  
Commissione ricerca ed economia  
Commissione impianti fissi  
Commissione informatica

- 2) Il comitato di direzione dell'ufficio delle ricerche e delle prove (ORE)

- 3) L'ufficio centrale di compensazione di Bruxelles (BCC)

- 4) I gruppi ad hoc, tra i quali il gruppo affari legali e il gruppo documentazione statistica, costituiti in forza dell'articolo 15 dello statuto ».

- (15) Ai sensi dell'articolo 6 della scheda C1 le commissioni dispongono del potere di decidere su tutte le questioni iscritte nel loro programma di lavoro.

- (16) Le commissioni sono composte da rappresentanti delle aziende che hanno grado immediatamente inferiore a quello di direttore generale.

- (17) Le conclusioni degli studi dell'UIC possono rivestire la forma di « schede ». L'articolo 12 della scheda C1 precisa al riguardo che :

« Le conclusioni di uno studio inteso all'adozione di una decisione di natura obbligatoria, di una raccomandazione o di una semplice indicazione devono essere redatte in forma definitiva in modo da costituire o una nuova scheda oppure una scheda che ne modifica una precedente. Le conclusioni devono indicare se i provvedimenti obbligatori da esse prescritte debbano essere applicati a tutte le aziende che fanno parte dell'UIC o soltanto ad alcune di esse ».

- (18) Il diritto di voto delle aziende rappresentate nelle commissioni è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 47 dello statuto, il quale stabilisce che « le aziende dispongono di un voto aumentato di un quinto del numero di voti che ad esse sono attribuiti in forza dell'articolo 43 ; nel calcolo si tiene conto della prima cifra decimale ».

Nessun organo dell'UIC può adottare validamente una decisione avente efficacia obbligatoria se non sono rappresentati almeno due terzi dei suoi membri e se al voto non è presente e non partecipa effettivamente almeno la metà di essi.

- (19) I verbali delle riunioni delle commissioni o dei gruppi di studio sono distribuiti secondo le modalità di cui all'allegato 2 della scheda C1. Spetta in ogni caso al segretariato generale inoltrare ai membri dell'UIC i verbali delle riunioni.

#### E. Le condizioni di autorizzazione delle agenzie di viaggio

- (20) La commissione viaggiatori dell'UIC ha predisposto una scheda « agenzie di viaggi » che è stata rubricata fin dal 1992 il numero 130 e che successivamente è stata più volte aggiornata. L'edizione del 1° luglio 1979 è la quattordicesima della serie ed è stata a sua volta modificata almeno undici volte fino al 1990.
- (21) In questa scheda vengono definite in linea generale le relazioni generali fra le imprese ferroviarie e le agenzie di viaggi ad esse è allegato un contratto tipo di autorizzazione e una tabella delle provvigioni che vengono corrisposte alle agenzie per le prestazioni da esse fornite nel traffico internazionale. Le principali disposizioni sono le seguenti:

#### (22) *Le modalità dell'accordo*

Ai sensi dell'articolo 1, punto a) della scheda UIC « l'autorizzazione viene accordata alle agenzie dalla principale azienda ferroviaria del paese in cui le agenzie hanno sede. L'autorizzazione per i tagliandi diretti o per i tagliandi di sezione spettanti ad altra azienda sarà data con l'assenso di quest'ultima. Sono tuttavia ammesse deroghe a queste norme, in particolare nell'ambito di accordi di reciprocità conclusi tra le varie aziende ferroviarie ».

Dalle informazioni fornite dalle aziende ferroviarie risulta che esse si attengono a questa disposizione nella grandissima maggioranza dei casi; le aziende ferroviarie autorizzano agenzie al di fuori del proprio paese soltanto in circostanze eccezionali e, in genere, per vendere prestazioni aventi caratteristiche molto particolari.

È il caso della SNCF, che ha autorizzato un'agenzia del Regno Unito a vendere biglietti speciali per i suoi treni auto-cucette.

Anche la DSB (l'azienda ferroviaria danese) ha autorizzato alla vendita dei propri biglietti alcune agenzie soltanto in Islanda, negli Stati Uniti, in Australia e a Singapore.

Infine le Ferrovie dello Stato italiane hanno autorizzato alcune agenzie fuori del territorio italiano; si tratta però di agenzie appartenenti alla CIT (Compagnia italiana di turismo), società controllata dall'Ente Ferrovie dello Stato.

#### (23) *Utilizzazione di un contratto tipo*

L'articolo 1.3 della scheda UIC dispone quanto segue:

« Negli accordi che saranno conclusi con le agenzie si raccomanda alle aziende di ispirarsi al contratto tipo riportato nell'allegato 1 della presente scheda ».

Stando alle informazioni comunicate dalle aziende stesse, questa disposizione è osservata nella larghissima maggioranza dei casi dalle imprese ferroviarie, le quali riproducono integralmente il contratto tipo (o ne riproducono le principali disposizioni) nel contratto da esse utilizzato.

#### (24) *Le condizioni di concessione delle provvigioni alle agenzie*

Queste condizioni sono indicate nell'articolo 3 della richiamata scheda UIC.

« Articolo 3.1. Si raccomanda ad ogni azienda di concedere alle agenzie una provvigione identica sui propri tagliandi di sezione e sulla propria parte di biglietti e tagliandi diretti. Qualora le aziende che consentono alle agenzie di stampare i propri tagliandi desiderino differenziare le percentuali della provvigione delle due categorie di biglietti, in modo da attribuire alle agenzie una remunerazione per le spese di stampa, è opportuno che la differenza tra le due percentuali in questione sia la più ridotta possibile ».

« Articolo 3.2. Le aziende devono concedere una provvigione sulle loro parti di biglietti e tagliandi diretti e di biglietti di sezione acquistati dalle agenzie nelle stazioni e nelle sedi ufficiali dell'azienda che le ha autorizzate, sempreché il contratto stipulato dalle suddette agenzie con l'azienda non abiliti le agenzie stesse ad emettere questi biglietti.

Alle aziende si raccomanda di assegnare, sui biglietti acquistati, una percentuale di provvigione inferiore a quella concessa per i biglietti emessi direttamente dalle agenzie, con l'eccezione dei paesi in cui l'emissione di alcune categorie di biglietti non viene mai affidata alle agenzie e in cui queste categorie danno diritto all'aliquota normale prevista per l'emissione ».

Tutte le disposizioni dell'articolo 3 sono qualificate « prescrizioni essenziali ». Le disposizioni dell'articolo 3.2 sono a loro volta qualificate norme obbligatorie per le imprese ferroviarie.

- (25) Dalle informazioni fornite dalle imprese durante l'istruzione del caso si desume che le imprese ferroviarie si attengono quasi invariabilmente alle suddette disposizioni in fatto di provvigioni.

Circa l'aliquota della provvigione concessa sui tagliandi di sezione e sui tagliandi diretti, le sei imprese ferroviarie che sono state interpellate in proposito hanno dichiarato di praticare la stessa aliquota.

Analogamente, si constata che undici delle dodici imprese ferroviarie della Comunità concedono effettivamente una provvigione di aliquota inferiore per i biglietti acquistati dalle agenzie rispetto ai biglietti emessi dalle agenzie stesse. Solo la SNCB (l'impresa ferroviaria belga) concede nei due casi una provvigione avente la stessa aliquota.

- (26) *Fissazione della percentuale delle provvigioni*

Per i biglietti rilasciati dalle agenzie, le aliquote della provvigione concesse dalle imprese ferroviarie fino al 31 dicembre 1989 erano le seguenti :

- dieci imprese concedevano il 9 %,
- un'impresa l'8,5 %,
- un'impresa l'8 %.

Identiche percentuali erano concesse sui biglietti rilasciati dall'impresa ferroviaria alle sue controparti.

- (27) In ordine alla fissazione delle percentuali di provvigione va rilevato che, in risposta ad una domanda di informazioni della Commissione, il presidente del comitato distribuzione dell'UIC ha precisato con lettera del 6 marzo 1990 che : « il comitato distribuzione ha proposto e ottenuto che la percentuale della provvigione concessa alle agenzie sia portata al 10 % con decorrenza 1° gennaio 1990. Costituiscono eccezioni : l'Ente Ferrovie dello Stato (Italia) che ha conservato la vecchia percentuale del 9 %, le ferrovie tunisine e la Compagnia marittima transmediterranea che applicano l'8 % ».

Il presidente del comitato distribuzione dell'UIC precisa altresì che : « in attesa che venga ristampata la scheda 130, le aziende (\*) hanno ricevuto la lettera di cui si unisce copia ».

- (28) La lettera di cui trattasi è stata indirizzata alle aziende dal presidente del comitato distribuzione dell'UIC in data 24 gennaio 1990.

In quest'ultimo scritto si precisa, tra l'altro : « Ci preghiamo allegare alla presente il testo modificato

della scheda UIC 130 adottato in seguito alle decisioni delle commissioni viaggiatori dell'UIC il 25 aprile 1989 e del 26 ottobre 1989 ... quest'allegato deve essere considerato una rettifica provvisoria della suddetta scheda, nell'attesa che l'UIC provveda alla sua ristampa ».

- (29) Il nuovo testo modificato della scheda UIC 130 dispone quanto segue in relazione alle provvigioni :

« Le percentuali di provvigione assegnate alle agenzie autorizzate da un'azienda estera per le prestazioni da esse fornite ovvero alle aziende straniere per le prestazioni emesse dalle loro stazioni figurano nell'allegato 4. Queste percentuali si applicano a tutte le prestazioni del traffico internazionale coperte dalla TCV (tariffa comune viaggiatori) e dai suoi allegati particolari o speciali nonché a tutte le prestazioni che formano oggetto di direttive o accordi assimilabili ad allegati speciali alla TCV, sempreché queste tariffe non prevedano altre percentuali.

Per le prestazioni «prenotazioni» a contabilizzazione elettronica sulla base della scheda 301.2 si applica la percentuale di provvigione unica che l'azienda concedente accorda alle altre aziende. La percentuale di provvigione concessa alle altre aziende e alle agenzie autorizzate da un'azienda estera è, in linea di massima, fissata ad un tasso uniforme del 10 %. Le aziende che concedono una percentuale di provvigione inferiore al 10 % ricevono dalle altre aziende soltanto la percentuale che esse accordano alle altre aziende (accordi di reciprocità). Le aziende possono, mediante accordo bilaterale o multilaterale, concedere una percentuale di provvigione superiore a quella di cui all'allegato 4. Quando autorizza un'agenzia alla vendita di prestazioni, l'azienda provvede a corrispondere all'agenzia la totalità delle provvigioni dovute per la vendita delle prestazioni stesse.

Le stesse disposizioni si applicano per le prestazioni che le agenzie sono autorizzate ad acquistare presso gli sportelli delle ferrovie ; resta inteso che la provvigione ridotta concessa in questo caso è compresa in quella concessa dalle altre aziende per le vendite effettuate nelle stazioni dell'azienda che ha rilasciato l'autorizzazione ».

- (30) L'allegato 4 precisa, per ogni azienda, l'aliquota della provvigione concessa alle agenzie di viaggio autorizzate da un'azienda estera, nonché l'aliquota accordata alle altre aziende.

Tutte le aziende europee concedono una provvigione del 10 % ; fa eccezione il solo Ente Ferrovie dello Stato che applica un'aliquota del 6 % per i biglietti emessi all'interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni e del 9 % per i biglietti emessi dalle agenzie.

Per l'insieme delle aziende, la percentuale della provvigione è concessa a condizioni di reciprocità fra le aziende.

(\*) Il termine « aziende » va inteso nel senso di « imprese ferroviarie ».

(31) Le informazioni fornite dalle aziende alla Commissione confermano che esse applicano effettivamente un'aliquota del 10 %, con l'eccezione dell'Ente italiano Ferrovie dello Stato.

(32) *L'obbligo di stilare e vendere i titoli di trasporto ai prezzi ufficiali indicati nelle tariffe*

L'articolo 4 del contratto tipo di autorizzazione delle agenzie, redatto dall'UIC, dispone, in relazione agli obblighi a carico dell'agenzia:

« L'agenzia è tenuta a stilare e vendere i titoli di trasporto ai prezzi ufficiali indicati nelle tariffe e ad astenersi dal riscuotere compensi per la confezione dei titoli di trasporto emessi ».

(33) Disposizioni simili figurano nei contratti utilizzati dalle imprese ferroviarie.

Ad esempio, il contratto utilizzato dal British Railways Board dispone, all'articolo 2 (II) che: « L'agente può vendere il titolo di trasporto soltanto al prezzo fissato dal British Railways Board; ogni biglietto dev'essere datato al momento della vendita ».

(34) Il contratto utilizzato dalla SNCB dispone, all'articolo 4.5, che: « L'agenzia deve provvedere alla vendita dei titoli di trasporto che le sono affidati attenendosi alle prescrizioni della SNCB e ai prezzi che le vengono comunicati ».

(35) Il contratto utilizzato dalla SNCF dispone, all'articolo 5, che: « I titoli devono essere venduti ai prezzi fissati dall'impresa ferroviaria »; le condizioni generali precisano, al paragrafo 5, che: « I titoli devono essere venduti ai prezzi stabiliti dall'impresa ferroviaria. Le fatture emesse in quest'occasione devono indicare chiaramente le somme incassate per conto della SNCF ».

(36) Alcune imprese ferroviarie integrano queste disposizioni con disposizioni specifiche sui compensi da corrispondere all'agente.

(37) Ad esempio, il contratto delle British Railways precisa, all'articolo 3, che: « L'agente è tenuto a conservare l'intera provvigione assegnatagli dal British Railways Board ed è tenuto a non cederla a terzi, in tutto o in parte, né sotto forma di sconti né in qualsivoglia altro modo ».

(38) Analogamente, la società nazionale delle ferrovie greche, in una lettera alla Commissione del 3 aprile

1990 precisa, fra l'altro: « Le agenzie di viaggio autorizzate dalle ferrovie greche sono tenute a non cedere ai loro clienti una parte della provvigione di loro spettanza; ciò al fine di evitare problemi di concorrenza sleale nei confronti delle ferrovie stesse ».

(39) Infine, le ferrovie danesi, in una lettera alla Commissione del 30 maggio 1990 precisano, sullo stesso tema, che le agenzie di viaggio possono cedere una parte della loro provvigione ma unicamente ad eventuali loro succursali.

(40) *Il divieto di favorire i mezzi di trasporto concorrenti*

Le agenzie di viaggi abilitate alla vendita di biglietti di trasporto per ferrovia hanno in genere anche l'autorizzazione alla vendita di biglietti per altri mezzi di trasporto come l'aereo, l'autobus e la nave.

(41) L'articolo 4 del contratto tipo di autorizzazione di cui si serve l'UIC precisa al riguardo: « L'agente è tenuto a non favorire nella sua pubblicità, nelle sue offerte e nei suoi consigli alla clientela i mezzi di trasporto concorrenti a detrimento del servizio ferroviario e agli altri mezzi di trasporto di cui al primo comma » (il primo comma riguarda gli altri mezzi di trasporto più utilizzati dalle aziende, da sole o in collaborazione).

## II. IN DIRITTO

### A. Applicazione delle regole di concorrenza

(42) Secondo i rappresentanti dell'UIC le regole di concorrenza non possono applicarsi al caso di specie per tre motivi principali:

- le agenzie autorizzate non si assumono i rischi connessi all'esecuzione del contratto di trasporto;
- le imprese ferroviarie non si trovano in una situazione di concorrenza fra di loro ma, anzi, cooperano nell'offerta dei servizi internazionali;
- le agenzie effettuano operazioni che non vanno al di là della semplice negoziazione e conclusione di contratti per conto delle aziende e non possono restituire ai clienti una parte delle loro provvigioni.

- (43) La questione dell'applicabilità delle norme sulla concorrenza alle relazioni intercorrenti fra gli agenti di viaggi e i loro committenti è già stata sollevata dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa VVR/Sociale Dienst<sup>(1)</sup>. In quel procedimento il governo belga aveva sostenuto l'inapplicabilità dell'articolo 85 ai rapporti tra un tour-operator (organizzatori di viaggi) e un'agenzia di viaggi, sostenendo che detti rapporti sono quelli esistenti tra il mandante e il mandatario e che, di conseguenza, l'agenzia di viaggio dovrebbe considerarsi un organo ausiliario del tour-operator.
- (44) A tal riguardo la Corte di giustizia aveva precisato : « Si deve invece osservare che un'agenzia di viaggi del tipo indicato dal giudice a quo va considerata un intermediario indipendente che svolge un'attività di prestazione di servizi autonoma. Infatti, l'agente vende viaggi organizzati da un numero molto alto di tour-operator ed inoltre il tour-operator vende i viaggi tramite un numero molto alto di agenzie. Una siffatta agenzia di viaggi non può considerarsi, a differenza di quanto propone il governo belga, un organo ausiliario facente parte dell'impresa di questo o quel tour-operator » (punto 20 della motivazione).
- (45) Il ragionamento della Corte può essere riferito al caso di specie poiché, da un lato, le agenzie vendono prestazioni di trasporto (nonché prestazioni alberghiere, turistiche, artistiche, ecc.), le quali sono organizzate e fornite da un numero molto elevato di imprese di trasporti, tour-operator o altri prestatori di servizi. D'altra parte, ogni impresa di trasporto (nella specie le imprese di trasporto ferroviario) vende i propri servizi attraverso un numero molto elevato di distributori che possono essere sia agenzie sia altre imprese ferroviarie.
- (46) Le agenzie di viaggi non possono quindi, nella specie, essere qualificate organismi ausiliari delle imprese ferroviarie. I rapporti intercorrenti tra imprese ferroviarie e agenzie sono pertanto soggetti alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato CEE.

#### B. Regolamento n. 17

- (47) Il 10 ottobre 1991, una comunicazione degli addebiti è stata inviata all'UIC, come previsto dalle norme procedurali del regolamento n. 17.
- (48) Nella sua risposta scritta e nella risposta orale alla comunicazione degli addebiti, l'UIC ha contestato

l'applicabilità del regolamento n. 17 sostenendo che, nel caso in esame, le agenzie di viaggi sarebbero ausiliari dei trasportati e che, pertanto, le norme di procedura pertinenti sarebbero quelle del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili<sup>(2)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia.

- (49) L'articolo 1 del suddetto regolamento dispone infatti che :
- « Nel settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili agli accordi, decisioni e pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi e condizioni di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti, l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempreché ciò sia necessario per l'esercizio in comune di un raggruppamento di imprese di trasporto stradale, o per via navigabile come definito nell'articolo 4, nonché alle disposizioni dominanti sul mercato dei trasporti. Queste disposizioni sono applicabili anche alle operazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopra indicati ».
- (50) L'assunto dell'UIC non può essere condiviso per tre ordini di motivi.
- (51) In primo luogo giova ricordare che l'inapplicabilità del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti è stata sancita dal regolamento n. 141 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1002/67<sup>(4)</sup>, allo scopo di tener conto degli aspetti speciali tipici del settore dei trasporti.
- (52) Il terzo considerando del regolamento n. 141 recita : « considerando che gli aspetti peculiari dei trasporti giustificano la non applicazione del regolamento n. 17 soltanto per quanto riguarda gli accordi, decisioni e pratiche concordate che concernono direttamente la prestazione del servizio di trasporto ».
- (53) Orbene, la decisione dell'UIC cui si riferisce il presente procedimento riguarda le condizioni alle quali le agenzie di viaggio vengono autorizzate alla

<sup>(1)</sup> Causa 311/85, sentenza del 1° ottobre 1987, Raccolta 1987, pag. 3801.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 124 del 28. 11. 1962, pag. 2751/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 306 del 16. 12. 1967, pag. 1.

vendita dei titoli di trasporto e le modalità di distribuzione di tali biglietti. È evidente che questa attività non riguarda quindi « direttamente » la prestazione di servizi di trasporto.

- (54) Del resto, la stessa Corte di giustizia, nella già richiamata sentenza del 1° ottobre 1987 in causa VVR/Sociale Dienst, aveva precisato, con riguardo alle condizioni alle quali le agenzie di viaggi possono vendere i viaggi dei tout-oparator, che « un'agenzia di viaggi, del tipo indicato dal giudice a quo va considerata un intermediario indipendente che svolge un'attività di prestazione di servizi autonoma ».

Quest'attività di prestazione di servizi autonoma non riguarda quindi la prestazione di trasporti, che è fornita esclusivamente dal committente.

- (55) Il Consiglio delle Comunità europee, nella direttiva 82/470/CEE, del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio, nonché dei depositari<sup>(1)</sup>, ha operato una chiara distinzione fra le attività degli ausiliari dei trasporti e quelle degli agenti di viaggio.
- (56) Dall'articolo 2 della direttiva si evince che l'attività di ausiliario dei trasporti consiste in particolare nell'« agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o si fanno spedire merci e nell'effettuare varie operazioni collegate ».
- (57) A tenore dell'articolo 3 di questa direttiva, la denominazione « ausiliario dei trasporti » comprende, tra l'altro, le attività di « commissionaire de transport » e di « courtier de fret » in Belgio, Francia e Lussemburgo, di « Spediteur » in Germania, e di « Freight forwarder » nel Regno Unito.
- (58) A sua volta, la denominazione « Agent de voyages » (identica in Belgio, Francia e Lussemburgo) coincide con quella di « Travel agent » in Irlanda e nel Regno Unito e di « Reisebürounternehmer » in Germania.
- (59) Si deve pertanto concludere che le attività espletate dalle agenzie di viaggi e dagli ausiliari dei trasporti non possono essere confuse fra di loro e che quella svolta dalle prime costituisce una prestazione di servizi autonoma che rientra nella sfera di applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio.

### C. La nozione di associazione d'impresa

- (60) Le imprese ferroviarie della Comunità sono imprese pubbliche che hanno lo scopo di fornire e commercializzare servizi di trasporto di viaggiatori e di merci. Esse operano sui vari mercati dei trasporti in concorrenza con altre imprese pubbliche o private.

Esse costituiscono quindi imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.

- (61) Queste imprese hanno costituito la « Union internationale des chemins de fer » (UIC), associazione dotata di personalità giuridica, la quale ha lo scopo di permettere alle imprese ferroviarie di cooperare in ambito tecnico e commerciale.

L'UIC costituisce quindi un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.

### D. Nozione di decisione di un'associazione

- (62) Nel corso del procedimento che ha portato alla presente decisione, l'UIC ha affermato che la scheda UIC n. 130 non è altro che una raccomandazione che non impedisce alle imprese ferroviarie di autorizzare agenzie al di fuori del loro territorio; secondo l'UIC una raccomandazione siffatta non integra gli estremi della decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.
- (63) Giova ricordare, al riguardo, che le disposizioni della scheda UIC n. 130 sono state emanate dagli organi attivi della stessa UIC e adottate dalla commissione viaggiatori e successivamente inviate alle aziende aderenti all'associazione.
- (64) In ordine alla percentuale della provvigione attribuita alle agenzie, il presidente del comitato distribuzione dell'UIC ha dichiarato che « Il comitato distribuzione ha proposto ed ottenuto che la percentuale della provvigione attribuita alle agenzie venga portata al 10 % con decorrenza dal 1° gennaio 1990 ».

Questa modificazione è stata comunicata alle aziende aderenti all'UIC con lettera del 24 gennaio 1990 firmata dal presidente del comitato distribuzione.

- (65) La scheda UIC contiene una serie di norme redatte in termini imperativi; ad esempio, al paragrafo 1.1 si precisa che « l'autorizzazione viene accordata alle agenzie dall'azienda principale del paese in cui hanno la sede ».

(1) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 1.

(66) Occorre tenere presente che la maggior parte delle disposizioni di questa scheda non hanno carattere vincolante per le aziende.

(67) Tuttavia, come ha statuito la Corte di giustizia nella sentenza IAZ/Commissione<sup>(1)</sup>, «una raccomandazione, anche se priva di efficacia vincolante, non esula dalla sfera di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, se l'accettazione della raccomandazione da parte delle imprese destinatarie influisce in modo sensibile sul gioco della concorrenza nel mercato di cui trattasi».

(68) Sta di fatto che le informazioni fornite dalle aziende circa le condizioni in base alle quali vengono autorizzate le agenzie di viaggi rivelano che le disposizioni di cui alla scheda UIC n. 130 sono in larga misura accettate ed applicate dalle aziende stesse.

Ad esempio, in tema di percentuale della provvigione, si è osservato che nella Comunità europea solo le ferrovie italiane praticano un'aliquota diversa da quella delle altre aziende.

(69) Si deve quindi concludere che la scheda di cui trattasi esprime fedelmente la volontà dell'UIC di coordinare il comportamento dei propri membri in conformità del proprio statuto e che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia<sup>(2)</sup>, essa costituisce una decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato.

#### E. Le restrizioni della concorrenza

(70) *Il potere delle imprese ferroviarie nazionali di autorizzare le agenzie di viaggi.*

Secondo le condizioni di autorizzazione stabilite dall'UIC, un'agenzia può soltanto essere autorizzata dall'azienda del paese in cui ha sede.

Il rilascio dei biglietti costituisce una prestazione di servizi distinta dall'attività di trasporto e viene effettuata, dietro compenso, dalle aziende e dalle agenzie di viaggi.

La provvigione versata da un'azienda per la vendita di un biglietto di trasporto è identica, indipendentemente dal fatto che la vendita venga effettuata da un'agenzia o da un'altra azienda che operi in qualità di distributore di biglietti.

In fatto di rilascio dei biglietti pertanto vi è concorrenza fra le agenzie e fra le agenzie e le aziende.

(71) Gli utenti traggono vantaggio dalla presenza di agenzie di viaggi autorizzate alla vendita di biglietti ferroviari.

La moltiplicazione dei punti di vendita dei titoli di trasporto consente infatti agli utenti di acquistarli riducendo o limitando gli spostamenti fisici.

D'altro lato, le agenzie possono fornire altri servizi (specialmente le prenotazioni alberghiere) e consentono agli utenti di organizzare il proprio soggiorno in modo più razionale.

Infine, gli utenti possono trarre un vantaggio economico dalla presenza di tali agenzie di viaggi.

(72) Orbene, la posizione adottata in seno all'UIC, secondo la quale l'autorizzazione può essere rilasciata unicamente dall'azienda del paese in cui si trova l'agenzia ha l'effetto di limitare il numero di agenzie autorizzate e quindi di limitare la concorrenza fra i vari canali di vendita dei biglietti a svantaggio degli utenti.

(73) Durante il procedimento che ha portato alla presente decisione i rappresentanti dell'UIC hanno sostenuto che il potere di concedere e revocare le autorizzazioni alle agenzie, quale è esercitato da ciascuna azienda nazionale, è necessario ai fini del funzionamento attuale dei trasporti ferroviari internazionali.

Infatti, ogni azienda sarebbe responsabile delle agenzie da essa autorizzate sul proprio territorio sia con riferimento alla contabilità, sia con riferimento alla formazione degli agenti, nonché per la generale vigilanza sulle agenzie stesse.

Il sistema che l'UIC ha istituito si baserebbe quindi su un mandato generale e reciproco fra le aziende, indispensabile per il funzionamento del mercato di cui trattasi.

(74) Questo motivo va disatteso. Infatti, gli stessi rappresentanti dell'UIC hanno riconosciuto, durante il procedimento preliminare, che alcune imprese ferroviarie autorizzano già direttamente un piccolo numero di agenzie al di fuori del loro territorio nazionale. Il potere di autorizzare le agenzie esercitato da ciascuno azienda nazionale non può quindi considerarsi un mezzo indispensabile alle imprese interessate per penetrare nel mercato in questione.

(75) Si deve concludere, quindi, che la disposizione della scheda UIC relativa al potere di autorizzare le agenzie di viaggi esercitato da ciascuna azienda nel proprio territorio ha lo scopo e l'effetto di restringere la concorrenza sul mercato della distribuzione dei biglietti di trasporto per ferrovia.

<sup>(1)</sup> Sentenza dell'8. novembre 1983, cause riunite 96/102, 104, 105, 108 e 110/82; Raccolta 1983, pag. 3369.

<sup>(2)</sup> In particolare la già ricordata sentenza nella causa IAZ/Commissione e la sentenza del 27 gennaio 1987 nella causa 45/85, Verband der Sachversicherer/Commissione, Raccolta 1987, pag. 447.

(76) *La definizione delle condizioni di concessione delle provvigioni*

L'articolo 3 della scheda UIC n. 130 raccomanda a ciascuna azienda :

- di concedere una provvigione identica sui propri tagliandi di sezione e sui tagliandi diretti di sua spettanza ;
- di concedere sui biglietti acquistati dalle agenzie nelle stazioni una percentuale di provvigione inferiore a quella concessa sui biglietti emessi dalle agenzie stesse.

Inoltre, quando le agenzie acquistano i biglietti nelle stazioni, le aziende devono concedere una provvigione solo quando il contratto non autorizza l'agenzia a emettere essa stessa i biglietti.

- (77) Durante l'istruttoria è emerso che queste disposizioni sono ampiamente osservate dalle imprese ferroviarie.
- (78) Se disposizioni siffatte non esistessero, le agenzie potrebbero negoziare individualmente, con ogni impresa ferroviaria, il corrispettivo (provvigione) per i servizi che esse forniscono e, eventualmente, spuntare condizioni più vantaggiose.
- (79) Inoltre, anche se non vi fossero trattative tra ogni agenzia di viaggi e ogni impresa ferroviaria, in assenza delle condizioni uniformi stabilite dall'UIC le provvigioni stabilite da ogni impresa ferroviaria potrebbero risultare anche più vantaggiose per i distributori.
- (80) In entrambi i casi, le condizioni più vantaggiose ottenute da alcune agenzie permetterebbero a queste ultime di essere più competitive rispetto ad altre agenzie e rispetto all'impresa ferroviaria laddove quest'ultima operi in veste di distributrice di biglietti. In tal caso, le agenzie potrebbero far beneficiare gli utenti di una parte dei vantaggi che esse stesse hanno ottenuto.
- (81) Le disposizioni sopra richiamate della scheda UIC n. 130 (cioè quelle intese ad uniformare le condizioni di concessione delle provvigioni) hanno lo scopo e l'effetto di restringere la concorrenza fra i distributori di biglietti.
- (82) *La fissazione di una percentuale uniforme per le provvigioni*

È assodato che la modificazione della percentuale della provvigione concessa alle agenzie a decorrere dal 1° gennaio 1990 accoglie una decisione adottata dall'UIC nel 1989.

Da quella data tutte le imprese ferroviarie della Comunità concedono una provvigione del 10 %, con l'eccezione dell'Ente FS italiano che concede una provvigione del 9 %.

- (83) Stabilendo ufficialmente una percentuale uniforme per le provvigioni delle agenzie si impedisce a queste ultime di negoziare percentuali che potrebbero essere più vantaggiose e di ottenere quindi un vantaggio concorrenziale rispetto alle altre agenzie e all'impresa ferroviaria nazionale.

L'agenzia che riceve una provvigione più elevata può infatti essere in grado di offrire servizi supplementari o di migliore qualità e, perciò, di fare concorrenza agli altri distributori di biglietti con tutto vantaggio per gli utenti del servizio.

- (84) La definizione da parte dell'UIC di una percentuale uniforme per le provvigioni da versare alle agenzie ha quindi lo scopo e l'effetto di restringere sensibilmente la concorrenza sul mercato della distribuzione dei biglietti ferroviari.

- (85) Nel corso del procedimento l'UIC ha affermato che la convenzione relativa al trasporto internazionale per ferrovia (Cotif) del 9 maggio 1980 fa divieto alle agenzie di cedere ai loro clienti una parte dei compensi da esse percepite e che, di conseguenza, lo stabilire una percentuale uniforme per le provvigioni non configura una restrizione della concorrenza.

- (86) La suddetta convenzione, che è stata stipulata da Stati (fra i quali i 12 Stati membri della Comunità), è intesa ad istituire un regime uniforme per i viaggiatori, i bagagli e le merci nel traffico internazionale diretto fra gli Stati membri sulle linee ferroviarie, nonché a facilitare l'applicazione e lo sviluppo di questo regime.

Due appendici fanno parte integrante della convenzione : l'appendice A stabilisce « regole uniformi in materia di contratto di trasporto internazionale di viaggiatori e bagagli per ferrovia » (CIV).

- (87) L'articolo 5 del CIV prevede :

« § 1. Le tariffe nazionali devono contenere tutte le condizioni speciali applicabili al trasporto, in particolare gli elementi necessari per il calcolo del prezzo del trasporto e degli oneri accessori e, se del caso, le disposizioni per la conversione delle monete.

Le condizioni delle tariffe internazionali possono derogare alle regole uniformi solo nei casi espressamente previsti da queste.

§ 2. Le tariffe internazionali devono essere applicate a tutti alle stesse condizioni.»

(88) Nel presente caso l'UIC si è richiamata alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del CIV e ha affermato che alle agenzie è fatto divieto di cedere o dividere con gli utenti una parte delle proprie provvigioni.

(89) Questa interpretazione non può essere accolta. L'articolo 5 del CIV si applica esclusivamente alle tariffe delle prestazioni di trasporto.

Infatti la provvigione che l'agenzia di viaggi riceve rappresenta il compenso per i servizi forniti dall'agenzia stessa per la vendita di ciascun titolo di trasporto: la provvigione non fa quindi parte della tariffa (prezzo di vendita) della prestazione di trasporto; questa prestazione è invece fornita dalle imprese ferroviarie e non rientra quindi nel campo di applicazione dell'articolo 5 del CIV.

(90) In ogni caso, giova ricordare che l'applicabilità delle regole di concorrenza del trattato CEE nel caso in esame è affermata esplicitamente dall'articolo 62 del CIV che recita: «Le disposizioni contenute nelle regole uniformi non prevalgono su quelle che alcuni Stati membri della presente convenzione siano tenuti ad adottare nel traffico fra di loro in applicazione di taluni trattati quali il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità economica europea.»

(91) *L'obbligo delle agenzie di vendere i titoli di trasporto ai prezzi indicati dalle aziende*

A norma dell'articolo 4 del contratto tipo di autorizzazione utilizzato dall'UIC «l'agenzia è tenuta a vendere i biglietti che le sono affidati ai prezzi ufficiali indicati nelle tariffe». Le imprese ferroviarie limitano in tal modo la loro facoltà di retrocedere alla clientela una parte o la totalità della loro commissione.

(92) Di conseguenza, operando in maniera orizzontale, tale meccanismo limita necessariamente la libertà di ciascuna impresa ferroviaria di negoziare i termini dei propri accordi con le agenzie di viaggio e può dunque condizionare il comportamento concorrenziale delle imprese in causa.

(93) Contrariamente a quanto asserito dall'UIC durante il procedimento, le disposizioni della Cotif non possono, per i motivi esposti ai punti 89 e 90, giustificare un comportamento contrario alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1.

(94) *Il divieto per le agenzie di favorire nelle offerte e nei consigli alla clientela mezzi di trasporto in concorrenza con le ferrovie*

In genere, le agenzie di viaggi offrono in vendita titoli di trasporto per vari mezzi di trasporto che sono in concorrenza gli uni con gli altri.

Per un determinato tragitto, un mezzo di trasporto che sia in concorrenza con la ferrovia può offrire un servizio migliore sotto il profilo della qualità o del prezzo.

In tal caso, tale pratica è intesa a precludere alle agenzie di viaggi di raccomandare agli utenti l'utilizzazione del mezzo di trasporto più conveniente.

(95) Una disposizione del genere ha quindi lo scopo e l'effetto di restringere la concorrenza fra i vari mezzi di trasporto.

(96) Nel corso del procedimento l'UIC ha precisato che questa clausola è stata inserita nella scheda UIC n. 130 già negli anni cinquanta e che era caduta in desuetudine.

(97) Tuttavia, va notato, al riguardo, che la scheda UIC m. 130 è stata modificata 35 volte dal 1952 e che questa disposizione non è mai stata disapplicata.

(98) Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo o di una decisione d'associazione, qualora questi abbiano lo scopo di restringere, impedire o alterare il gioco della concorrenza<sup>(1)</sup>.

(99) Si deve quindi concludere che il divieto rivolto alle agenzie di favorire nelle loro offerte o nei loro consigli alla clientela mezzi di trasporto concorrenti delle ferrovie configura una violazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato.

#### F. Effetti sul commercio fra Stati membri

(100) Le disposizioni de quibus lesive della concorrenza sono inoltre idonee ad incidere sul commercio fra gli Stati membri sotto vari profili. In primo luogo, le agenzie di viaggio che operano in uno Stato membro possono vendere viaggi organizzati per ferrovia, predisposti da organizzatori di viaggi (tour-operator) stabiliti in altri Stati membri. In secondo luogo, le stesse agenzie possono vendere biglietti a clienti che risiedono in altri Stati membri. In terzo luogo, i viaggi in questione hanno in molti casi come loro destinazione località di altri Stati membri.

<sup>(1)</sup> Sentenza del 30 gennaio 1985, nella causa 123/83 (BNIC/Clair), Raccolta 1985, pag. 391, punto 22 della motivazione.

**G. L'articolo 85, paragrafo 3**

(101) L'UIC non ha mai notificato alla Commissione la scheda UIC n. 130 per domandare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3. Non può quindi essere adottata nessuna decisione di esenzione ai sensi di tale articolo.

(102) Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, l'UIC ha tuttavia ricordato che, a suo modo di vedere, i presupposti per l'esenzione sussisterebbero per almeno tre addebiti:

- il potere di autorizzazione che ciascuna azienda ferroviaria nazionale esercita nei riguardi delle agenzie,
- la definizione delle condizioni per la concessione delle provvigioni,
- la definizione di una percentuale uniforme per le provvigioni.

A sostegno della sua tesi l'UIC si richiama alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68.

(103) Le considerazioni svolte ai punti da 49 a 58 dimostrano che questa base giuridica non può essere accolta. Per poter concedere un'esenzione al divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 occorre innanzitutto che siano soddisfatte tutte le condizioni indicate nel paragrafo 3 di questo articolo.

(104) Ora, non è dimostrato che i comportamenti censurati dalla Commissione contribuiscano a migliorare la distribuzione dei biglietti e che gli utilizzatori ne traggano una congrua parte dell'utile che ne deriva.

Si può anzi constatare che prassi siffatte impediscono agli utenti di ricevere una parte della provvigione concessa alle agenzie.

(105) Né è dimostrato che la prassi seguita dall'UIC sia indispensabile per raggiungere l'obiettivo di una migliore distribuzione dei biglietti.

(106) Infine, è accertato che la prassi censurata dalla Commissione dà alle imprese ferroviarie la possibilità di eliminare la concorrenza, specialmente in materia tariffaria, fra le agenzie di viaggio per la vendita dei titoli di trasporto.

(107) Di conseguenza, anche se fosse stata notificata alla Commissione, la scheda UIC n. 130 non avrebbe posseduto i requisiti per beneficiare dell'articolo 85, paragrafo 3.

**H. Articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17**

(108) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni d'impresa ammende varianti da 1 000 a 1 milione di ecu, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza

commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto della gravità dell'infrazione e della sua durata. A giudizio della Commissione, nel caso in esame sussistono i presupposti per l'irrogazione di un'ammenda all'UIC.

(109) Ai fini della determinazione dell'ammenda la Commissione ritiene che l'infrazione di cui trattasi sia di rilevante gravità poiché ha lo scopo e l'effetto di eliminare in modo avvertibile la concorrenza fra tutti i distributori di biglietti; inoltre l'infrazione si è protratta su un periodo estremamente lungo poiché la scheda UIC n. 130 è stata elaborata per la prima volta nel 1952.

(110) Durante il procedimento amministrativo, l'UIC ha dichiarato di aver agito in buona fede nella convinzione che il regolamento di procedura applicabile nella specie fosse il regolamento (CEE) n. 1017/68 e che, di conseguenza, non fosse indispensabile notificare la sua decisione per poter beneficiare di un'esenzione dal divieto ex articolo 85, paragrafo 1. L'UIC ritiene inoltre che siano soddisfatte le condizioni per ottenere questa esenzione.

(111) Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di giustizia fin dal 1987 ha affermato chiaramente l'illiceità di un accordo orizzontale o di una decisione orizzontale di un'associazione, quale quella in causa nella presente procedura, intesi ad impedire la cessione a terzi di una parte della provvigione<sup>(1)</sup>. Dalla data della pronuncia della Corte l'UIC non poteva quindi ignorare che le disposizioni della scheda controversa violavano — o quanto meno erano idonee a violare — le norme sulla concorrenza.

Orbene, è pacifico che fra il 1987 e la data in cui le sono stati comunicati gli addebiti, l'UIC non ha preso alcuna iniziativa per modificare la suddetta scheda in modo da renderla compatibile con il diritto comunitario.

(112) Occorre tuttavia tener conto del fatto che, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, l'UIC ha manifestato l'intenzione di modificare la suddetta scheda per conformarsi al diritto comunitario.

**I. Articolo 3 del regolamento n. 17**

(113) L'UIC ha già comunicato di avere l'intenzione di uniformarsi alle norme del diritto comunitario della concorrenza modificando nella misura del necessario i testi cui si riferisce il presente procedimento.

(114) In considerazione della gravità delle infrazioni, la Commissione ritiene tuttavia necessario sancire, nella parte dispositiva della presente decisione, che l'UIC ha l'obbligo di porre fine alle infrazioni che essa ha constatato,

<sup>(1)</sup> Nella precipitata causa 311/85.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'Union internationale des chemins de fer (UIC) ha violato le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE adottando e distribuendo la scheda UIC n. 130 che riguarda le relazioni fra le imprese ferroviarie e le agenzie di viaggi e che prevede quanto segue :

- il controllo assoluto, riconsociuto a ciascuna impresa ferroviaria nazionale, sull'autorizzazione delle agenzie di viaggi ;
- la fissazione di condizioni comuni per la concessione delle provvigioni ;
- la fissazione di una percentuale uniforme per le provvigioni ;
- l'obbligo per le agenzie di stilare e vendere i biglietti ai prezzi ufficiali indicati nelle tariffe ;
- il divieto, per le agenzie di viaggi, di favorire, nelle loro offerte o nei loro consigli alla clientela, mezzi di trasporto concorrenti.

*Articolo 2*

L'UIC è tenuta a porre fine alle infrazioni constatate nell'articolo 1 nel termine di 12 mesi decorrente dalla data di notificazione della presente decisione.

*Articolo 3*

All'UIC è inflitta un'ammenda di un milione (1 000 000) di ecu per le infrazioni di cui all'articolo 1.

L'ammenda deve essere pagata nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione sul conto n. 310-09330000-43 presso la Banque Bruxelles Lambert, agence européenne, Rond-Point Schuman 5, B-1040 Bruxelles.

A decorrere dalla scadenza di suddetto termine, l'ammenda produce interessi di diritto al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle sue operazioni in ecu il primo giorno feriale del mese nel quale è adottata la presente decisione, maggiorato di tre punti e mezzo, cioè 13,75 %.

Qualora il pagamento venga effettuato nella moneta nazionale dello Stato membro in cui è stabilita la banca designata per il pagamento, si applica il tasso di cambio in vigore il giorno precedente quello del pagamento.

*Articolo 4*

L'Union internationale des chemins de fer (UIC)  
14, rue Jean Rey  
F-75015 Paris

è destinataria della presente decisione.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato CEE.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1992.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*